

Assemblea Regionale Siciliana

CCLXXXV. SEDUTA

MARTEDÌ 4 LUGLIO 1950

Presidenza del Presidente CIPOLLA

INDICE

	Pag.
Disegni di legge: (Annuncio di presentazione)	3981
Disegno di legge: «Ordinamento della scuola professionale» (325) (Seguito della discussione):	3984, 3986, 3987, 3988, 3989, 3990 3991, 3992, 3993, 3994, 3995
GUGINO	3982, 3985
MONTEMAGNO, Presidente della Commissione e relatore	3984, 3986, 3987, 3988, 3989, 3991, 3992 3993, 3994, 3995, 3996, 3997
ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione	3984, 3986, 3987, 3988, 3989, 3991, 3992 3993, 3995, 3996
GUARNACCIA	3985
LUNA	3986, 3988, 3989, 3990, 3996
BONGIORNO	3991
LA LOGGIA, Assessore alle finanze	3992, 3996
(Votazione segreta)	3997
(Risultato della votazione)	3997
Disegno di legge: «Costituzione della Federazione siciliana della caccia» (396) (Discussione):	
PRESIDENTE	3998, 3999, 4000
MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste	3998, 3999
PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione e relatore	3998, 3999
PANTALEONE	4000
(Votazione segreta)	4001
(Risultato della votazione)	4001
Disegno di legge: «Erezione a comune autonomo di «Buseto Palizzolo», frazione del comune di Erice» (368) (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	4001, 4002, 4004
D'ANTONI	4001
STABILE, relatore	4002, 4004
RESTIVO, Presidente della Regione	4004
(Votazione segreta)	4004
(Risultato della votazione)	4005

Disegno di legge: «Modificazioni alla legge 5 luglio 1949, n. 23, sull'istituzione di unità ospedaliere circoscrizionali nella Regione siciliana» (425) (Discussione):	
PRESIDENTE	4005, 4006, 4007
FERRARA, relatore	4005
PETROTTA, Assessore all'igiene ed alla sanità	4006, 4007
(Votazione segreta)	4008
(Risultato della votazione)	4008
Disegno di legge: «Applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 23 aprile 1949, n. 165, circa l'utilizzazione dei Fondi E.R.P. in agricoltura» (361) (Per la discussione urgente):	
MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste	4008
PRESIDENTE	4008
Interrogazioni (Annuncio)	3981
Ordine del giorno (Inversione):	
LA LOGGIA, Assessore alle finanze	3981
PRESIDENTE	3981, 4001
PAPA D'AMICO	3998
COSTA	4001
D'ANTONI	4001
PETROTTA, Assessore all'igiene ed alla sanità	4005
Sul processo verbale:	
D'ANTONI	3979, 3980, 3981
PRESIDENTE	3980, 3981

La seduta è aperta alle ore 17,25.

BENEVENTANO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

Sul processo verbale.

D'ANTONI. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANTONI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, apprendo in questo momento, proprio dalla lettura del processo verbale, che ritorna all'ordine del giorno dell'Assemblea la discussione del disegno di legge: «Erezione a comune autonomo di Buseto Palizzolo, frazione del Comune di Erice.» Questo repentino e affrettato ritorno mi sorprende, anche per la sua procedura, che è davvero straordinaria.

Il deliberato dell'Assemblea in data 24 maggio 1950, che fu accettato anche dal Governo e votato, quasi all'unanimità, dall'Assemblea, approvava la richiesta di sospensiva, in quanto, essendo in corso altre domande di altre frazioni dello stesso comune di Erice, si ravisava opportuno sospendere la discussione sul disegno di legge, perchè l'erezione a comune autonomo della frazione di Buseto Palizzolo venisse esaminata contemporaneamente alle altre richieste di altre frazioni. Era prevalso un criterio amministrativo e politico veramente organico e serio, e l'Assemblea oggi, senza una motivazione opportuna, ritorna sullo stesso tema, sol perchè la Commissione ha detto di non avere a sua disposizione altre domande. Le domande non sono a disposizione della Commissione, ma sono in corso di istruzione e si trovano presso l'ufficio di tutela della Prefettura di Trapani e presso gli uffici dell'Amministrazione degli enti locali della Regione; quindi non può la Commissione venire in possesso di queste domande entro il giro di pochi giorni. A me pare, che il deliberato dell'Assemblea sia ostativo e che il disegno di legge non possa, conseguentemente, essere ripresentato per la discussione per semplice istanza di 22 deputati. Occorre un altro deliberato dell'Assemblea, diverso dal precedente, con il quale si accetti un altro criterio. Ciò, peraltro, non mi pare potrebbe conferire all'Assemblea nuovo titolo di fiducia presso le popolazioni siciliane.

Ritengo che le assemblee, come gli uomini politici, debbano essere di guida alle popolazioni. Noi siamo la guida del Paese, non possiamo lasciarci trascinare dalle passioni — piccole passioni di carattere locale — perchè se la politica non educa, non serve a niente e non giova né a noi né a coloro che vorremmo rappresentare. Credo, in ogni modo, che, se l'Assemblea non provvede con altro suo deliberato, in contrasto con quello votato

precedentemente, il disegno di legge non può essere oggi posto in discussione.

PRESIDENTE. Devo comunicare che, in seguito al deliberato dell'Assemblea in merito alla richiesta di sospensiva del disegno di legge: «Erezione a comune autonomo di Buseto Palizzolo, frazione del Comune di Erice», ho inviato alla Commissione per gli affari interni e l'ordinamento amministrativo la seguente lettera numero 1922/368 in data 22 giugno ultimo scorso: «In conformità alla sospensiva approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 24 maggio ultimo scorso, relativamente all'esame del disegno di legge di cui in oggetto, ritrasmetto lo stesso a codesta Commissione, affinchè la stessa voglia approfondire lo studio della speciale situazione del Comune di Erice e delle sue molte frazioni che aspirano alla «autonomia».

Il Presidente della Commissione mi ha così risposto, con foglio numero 190/01 del 25 giugno corrente anno:

« Con riferimento alla lettera n. 1922/368 del 22 giugno ultimo scorso, comunico che la Commissione legislativa, da me presieduta, nella seduta del 24 maggio ultimo scorso, ha ripreso in esame il disegno di legge in oggetto ed ha adottato la seguente deliberazione:

« La Commissione «Affari interni ed ordinamento amministrativo», poichè allo stato non risulta che siano state presentate altre istanze per eruzione a comune autonomo da parte di altre frazioni del comune di Erice, riconfermando il proprio parere favorevole per la eruzione a comune autonomo di Buseto Palizzolo, delibera di restituire il disegno di legge all'onorevole Presidente della Assemblea, perchè lo ponga all'ordine del giorno della presente sessione. Per il Presidente: Stabile Stefano. »

Debbo ricordare che alla deliberazione della Commissione si è aggiunta altra istanza, presentata da 22 deputati nella seduta di ieri sera, con la quale è stata chiesta l'iscrizione del disegno di legge all'ordine del giorno della seduta odierna, per la discussione; a seguito di ciò ho interpellato l'Assemblea, che ne ha deliberato l'iscrizione. L'onorevole D'Antoni potrà riproporre la questione al momento della discussione del disegno di legge.

D'ANTONI. Io ritengo che il Presidente possa prendere la sua decisione.

PRESIDENTE. Non posso prenderla.

D'ANTONI. Noi siamo di fronte ad una istanza firmata da 22 deputati e ad un deliberato dell'Assemblea, che rappresenta una opinione precisa dell'Assemblea stessa. E' necessario un altro deliberato, perchè il primo possa essere annullato.

Io ritengo che, se non c'è un motivo nuovo, se non c'è, soprattutto, un nuovo deliberato dell'Assemblea, la Signoria vostra abbia il dovere di cancellare dall'ordine del giorno il disegno di legge, che ieri sera per errore vi fu incluso.

PRESIDENTE. Secondo il deliberato della Assemblea il disegno di legge doveva essere inviato alla Commissione per gli affari interni e l'ordinamento amministrativo, la quale — e naturalmente non poteva fare diversamente —, dopo averlo esaminato, l'ha restituito all'Assemblea. Pertanto, ieri sera ho interpellato l'Assemblea se credeva opportuno che il disegno di legge venisse discusso entro lo scorso di questa sessione. L'Assemblea ha risposto affermativamente e io non posso che attenermi alla sua decisione.

Con queste osservazioni si intende approvato il processo verbale della seduta precedente.

Annunzio di presentazione di disegni di legge di iniziativa governativa.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati dal Governo e trasmessi alle Commissioni legislative competenti i seguenti disegni di legge:

- « Contributi per l'incremento di studi e ricerche scientifiche e statistiche nell'interesse regionale » (428): alla Commissione legislativa per la finanza ed il patrimonio (2°);
- « Istituzione di un ufficio di collegamento in Roma » (429): alla Commissione legislativa per gli affari interni e l'ordinamento amministrativo (1°).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BENEVENTANO, segretario:

« All'Assessore all'agricoltura ed alle fore-

ste, per sapere se i mulini della provincia di Agrigento abbiano tutti — e in quale data — saldato i loro cospicui debiti verso il Consorzio agrario provinciale. » (1042)

Bosco.

« All'Assessore delegato ai trasporti ed alle comunicazioni per sapere se non crede di intervenire per ottenere che la partenza della automotrice da Salaparuta, che arriva a Castelvetrano alle ore 7,30 sia anticipata di venti minuti, in modo che essa arrivi a Castelvetrano in tempo, perchè si possano prendere le coincidenze per Palermo e per Trapani. » (1043) (*L'interrogante chiede la risposta scritta*)

NAPOLI.

PRESIDENTE. L'interrogazione orale testè annunziata verrà iscritta nell'ordine del giorno, per essere svolta al suo turno.

Quella per la quale è stata chiesta la risposta scritta sarà inviata al Governo.

Inversione dell'ordine del giorno.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo che venga rinviata la discussione delle dimissioni dell'onorevole Montemagno da presidente della Commissione per la pubblica istruzione, posta al numero 2 dell'ordine del giorno e che si inizi subito il seguito della discussione del disegno di legge « Ordinamento della scuola professionale » posto alla lettera a) del numero 3 dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'inversione dell'ordine del giorno proposta dall'onorevole La Loggia.

(*E' approvata*)

Seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento della scuola professionale » (325).

PRESIDENTE. In seguito alla deliberazione testè presa dall'Assemblea, si proceda al seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento della scuola professionale ». Ricordo all'Assemblea che, nella seduta

precedente, sono stati approvati i primi 12 articoli della legge.

Segue l'articolo 15 del disegno di legge:

Art. 15.

« A capo di ogni scuola è un direttore che osserva e fa osservare nella scuola le leggi e gli ordini delle superiori autorità, vigila sull'indirizzo della scuola, sovraintende all'andamento didattico, amministrativo e disciplinare e ne risponde, cura i rapporti tra la scuola e la famiglia, promuove la fiducia nella sua scuola e ne ispira il rispetto, organizzandola come centro educativo e di lavoro.

Il direttore, nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti, è assistito dal Consiglio di direzione del quale sono componenti gli insegnanti di italiano, di religione e un istruttore di lavoro.

Le donne non possono ricoprire l'ufficio di direttore della scuola professionale. »

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Gugino:

sostituire agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 il seguente unico articolo:

Art. 15.

« Con decreto dell'Assessore alla pubblica istruzione sono approvati lo statuto della scuola e le tabelle organiche ad esso annesse e sono determinati gli oneri che la Regione, gli enti pubblici ed i privati si assumono per provvedere all'istituzione ed al mantenimento della scuola. ».

— dall'onorevole Guarnaccia:

sostituire all'articolo 15 il seguente:

Art. 15.

« A capo di ogni scuola vi è un direttore, il quale è assistito da un consiglio di direzione formato da quattro membri scelti fra gli insegnanti della scuola, del quale deve fare anche parte un capo-tecnico ed istruttore pratico.

Detto Consiglio, proposto dal direttore, dev'essere approvato dal Provveditore agli studi.

Le donne possono coprire l'ufficio del direttore, ma soltanto nel settore femminile. »

— dall'onorevole Luna:

sopprimere, nel primo comma, le parole: « che osserva »;

sostituire, nel primo comma, alle parole: « gli ordini » le altre: « le disposizioni »;

sopprimere l'ultimo comma.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gugino per dare ragione del suo emendamento.

GUGINO. Devo fare rilevare che il mio emendamento si riferisce a due ordini di questioni. Primo ordine è quello relativo alla organizzazione della scuola.

L'articolo 15 elaborato dalla Commissione stabilisce che « a capo di ogni scuola è un direttore, che osserva e fa osservare nella scuola la legge e gli ordini delle superiori autorità »; nell'articolo 16 è previsto che « ogni scuola professionale ha un segretario economico »; nell'articolo 17 è detto che « ogni scuola professionale ha un capo tecnico di ruolo per ciascun corso, un istruttore pratico di ruolo per ciascuna classe »; nell'articolo 18 si stabilisce che « in ogni scuola professionale di due corsi completi, prestano servizio tre biddelli »; infine, secondo l'articolo 19, « il personale accede ai posti mediante concorso per titoli ed esami ».

Debo, però, rilevare che tutto ciò che è contemplato negli articoli anzidetti, è, più particolarmente, oggetto di statuto. Ho qui presente la raccolta degli statuti degli istituti tecnici industriali di tutta la Nazione in ordine alfabetico, dallo statuto cioè dell'Istituto tecnico industriale di Agordo a quello di Trieste e di Vicenza; prendo in esame, per esempio, lo statuto dell'Istituto tecnico industriale di Caltanissetta; potrei, però, riferirmi a qualsiasi altra città d'Italia. E' detto nel predetto statuto che l'Istituto tecnico industriale di Caltanissetta ha lo scopo di preparare i giovani al conseguimento del diploma di perito industriale capo tecnico, che abilita all'esercizio delle funzioni di collaborazione direttiva nel campo tecnico-esecutivo dell'industria mineraria; l'Istituto è costituito da: a) un corso preparatorio per i licenziati della Scuola professionale di avviamento a tipo industriale; b) un corso superiore di quattro anni ad indirizzo specializzato per minerari. Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere di beni mobili ed immobili che gli sono e gli saranno assegnati, dispone: a) di un contributo

del Ministero della pubblica istruzione; b) di un contributo del Consiglio provinciale della economia corporativa di Caltanissetta; c) dei proventi delle tasse e dei contributi scolastici; d) degli ulteriori contributi, sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di lasciti e donazioni. Dal Comune di Caltanissetta sono forniti i locali e la relativa manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento e la provvista di acqua. Sono organi dell'Istituto il Consiglio di amministrazione, il Preside ed il Collegio dei professori. Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, è costituito da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, da un rappresentante del Comune di Caltanissetta, da un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Caltanissetta e dal Preside dell'Istituto; questo ultimo ha il governo didattico e disciplinare della scuola. Infine allo statuto è annessa la tabella organica del personale direttivo ed insegnante. Gli statuti degli altri istituti di istruzione tecnica d'Italia sono elaborati secondo le medesime linee fondamentali seguite per la elaborazione dello statuto dell'Istituto tecnico di Caltanissetta, su cui ho voluto richiamare l'attenzione di questa Assemblea.

Sono, dunque, di avviso che, in conformità delle norme che regolano il funzionamento di tutti gli istituti di istruzione tecnica d'Italia, si debba anche provvedere al funzionamento delle scuole professionali regionali che si vogliono istituire; in altri termini, ogni scuola professionale deve potere disporre del proprio statuto e della propria pianta organica annessa allo stesso statuto. Il contenuto, dunque, degli articoli che ho testé citato non è oggetto di legge, bensì oggetto di statuto. Per questo motivo, ho proposto un emendamento conclusivo, che costituisce una sintesi di ciò che è espresso nei vari articoli del disegno di legge elaborato dalla Commissione.

Nelle leggi, in generale, vengono indicate le norme direttive, che hanno carattere generale; non è necessario scendere nei particolari; nel caso specifico, questi particolari, comunque, dovrebbero essere sviluppati nello statuto di ciascuna scuola.

Ogni statuto, secondo il mio avviso, dovrà essere approvato dall'Assessore alla pubblica istruzione, così come gli statuti degli istituti tecnici industriali di tutta la Nazione sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione. Sopprimendo dalla legge tutto ciò che è

oggetto di statuto, si perviene ad una formulazione della medesima più semplice ed espresiva; la legge verrà ad acquistare una maggiore snellezza di contenuto e di forma e quindi una maggiore efficacia dal punto di vista applicativo.

MONTALBANO. Io desidero conoscere se, approvando l'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Gugino, la Scuola professionale possa egualmente cominciare a funzionare subito oppure no.

SAPIENZA. L'approvazione di questo emendamento sarebbe una vera e propria pietra tombale sulla legge.

GUGINO. Il funzionamento della scuola professionale non è subordinato all'approvazione dell'emendamento soppressivo da me proposto; tutto ciò che non è, secondo mio avviso, oggetto di legge potrà essere disposto nello statuto, così come è stato finora praticato per tutti gli istituti di istruzione tecnica in Italia.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. La preoccupazione dell'onorevole Montalbano mi sembra legittima.

GUGINO. Lo statuto stabilisce le norme che regolano l'organizzazione didattica ed amministrativa della scuola e, quindi, non c'è dubbio che la scuola potrà funzionare non appena il relativo statuto sarà approvato dall'Assessore alla pubblica istruzione. Inoltre allo statuto dovrebbe essere annessa la relativa tabella organica. Insisto nell'affermare che tutto ciò che è contenuto negli articoli che vanno dal 15 al 19 del disegno di legge elaborato dalla Commissione è oggetto di statuto, che dovrà essere emanato dopo l'approvazione della legge; ogni scuola professionale deve potere disporre del suo particolare statuto.

Il funzionamento di codeste scuole, seguendo il criterio da me indicato, sarebbe assicurato, non c'è dubbio, così com'è in atto assicurato il funzionamento di tutti gli istituti di istruzione tecnica in Italia, per ciascuno dei quali è stato approvato dal Ministero della pubblica istruzione il relativo statuto. Codesti istituti hanno funzionato e funzionano regolarmente, organizzati didatticamente ed amministrativamente in base alle norme contenute nei relativi statuti.

Anche per ogni scuola professionale che dovrà sorgere in Sicilia sarebbe opportuno che

il relativo statuto venisse elaborato tenendo conto delle condizioni e delle esigenze locali; ciò che non può essere contemplato attraverso una legge, che detta le norme generali per tutte le scuole professionali dell'intera Regione. Non è detto, infatti, che tutte le scuole debbano essere soggette ad un unico ordinamento, debbano disporre dello stesso numero di insegnanti, di un eguale numero di bidelli, etc.; ritengo, invece, che, per quanto concerne il personale e l'ordinamento amministrativo, ogni scuola debba essere regolata da norme speciali; ciò per maggiore possibilità di adattamento alle diverse contingenze locali, alle esigenze del progresso tecnico, alle disponibilità di locali, alla particolare attrezzatura tecnica di ciascuna scuola, etc..

PRESIDENTE. La Commissione esprima il suo parere.

MONTEMAGNO, Presidente della Commissione e relatore. La Commissione non può accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Gugino, che sovvertirebbe completamente il disegno di legge. Questo, infatti, riguarda non solamente il programma d'insegnamento della Scuola professionale, ma anche il suo ordinamento, al quale ritengo impossibile non provvedere.

Inoltre, non vedo perchè il disegno di legge non dovrebbe comprendere anche le norme che regolano il funzionamento della Scuola e quelle relative al titolo di studio richiesto per il personale insegnante e non insegnante. D'altro canto, debbo rilevare che l'onorevole Gugino si è riferito agli istituti agrari ed agli istituti industriali di secondo grado, che rilasciano diplomi di perito agrario e di perito industriale. Queste scuole non hanno nulla in comune con la Scuola professionale, che è nuova e di particolare istituzione. Del resto, il disegno di legge, nello stabilire come deve essere formato il personale, quale titolo di studio devono avere il capo dell'istituto, il capo tecnico e gli istruttori pratici, non ne determina il numero, in quanto la competenza è devoluta all'Assessore alla pubblica istruzione, il quale provvede con proprio decreto a stabilire le tabelle organiche, che debbono rispondere alle esigenze dei vari corsi della Scuola. Infatti, in una scuola può essere istituito un corso soltanto, mentre in un'altra possono essere istituiti più sezioni e corsi, e, quindi, si rende necessario un maggiore o minore personale.

Ciò posto, la Commissione respinge l'emendamento proposto dall'onorevole Gugino, con il quale verrebbero ad essere soppressi gli articoli che vanno dal 15 al 21, perchè con esso si tende a rendere inefficace la legge.

PRESIDENTE. Il Governo esprima la sua opinione.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sono concorde con la Commissione nel respingere l'emendamento proposto dall'onorevole Gugino. Ritengo, però, che il testo dell'articolo 15, approvato dalla Commissione, regoli, nel primo comma, materia che è oggetto di regolamento.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Non è superfluo dire che il direttore deve ottemperare alla legge? Come ogni cittadino, anche il direttore deve ottemperare alla legge.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Sono d'accordo. Propongo, il seguente emendamento:

sostituire all'articolo 15 il seguente:

Art. 15.

« A capo di ogni scuola è un direttore che vigila sull'indirizzo della scuola, sovraintende all'andamento didattico, amministrativo e disciplinare e ne risponde.

Le donne non possono ricoprire l'ufficio del direttore della Scuola professionale.

Il direttore, nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti, è assistito da un consiglio di direzione costituito dagli insegnanti di cultura generale, di religione, da un capo-tecnico e da un istruttore pratico. »

PRESIDENTE. La Commissione accetta questo emendamento sostitutivo dell'articolo 15?

MONTEMAGNO, Presidente della Commissione e relatore. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Gugino, non accettato né dalla Commissione né dal Governo.

(Non è approvato)

L'onorevole Guarnaccia, dopo la rettifica fatta dall'Assessore alla pubblica istruzione, insiste sul suo emendamento?

GUARNACCIA. Insisto. L'avrei ritirato, se fosse stato approvato l'emendamento dell'onorevole Gugino, in quanto ritengo che anche la nomina del direttore possa formare oggetto di regolamento. Il disegno di legge, invece, non regola, come dovrebbe, la nomina del Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione ha il compito di formulare lo statuto ed il regolamento, che dovrebbero essere approvati dall'Assessore. A me sembra che in questa legge ci sia un'inversione.

MONTEMAGNO, *Presidente della Commissione e relatore.* La Scuola professionale non è stata prevista come un istituto autonomo.

GUARNACCIA. Nel disegno di legge non è stabilito chi deve amministrare questi istituti, non è previsto il Consiglio di amministrazione, che deve elaborare lo statuto. Tutto ciò crea della confusione e mi spinge a manifestare la mia perplessità.

Il mio emendamento è ispirato al concetto che non bisogna mettere il direttore nelle condizioni di non poter esplicare le sue funzioni. Bisogna dare una certa elasticità a questa direzione. Per conseguenza, propongo che il direttore sia assistito da un consiglio di direzione composto dai professori, che godano la sua fiducia, e che sia perciò da lui proposto ed approvato dal Provveditore. Così sarà ben difficile che si crei una situazione di incompatibilità tra detto consiglio e la direzione. Questo è il concetto informatore dell'emendamento che ho sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

GUGINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUGINO. L'emendamento Guarnaccia è conforme a quello da me presentato, per quanto riguarda l'ordinamento amministrativo delle scuole professionali. Questo ordinamento, secondo il disegno di legge, non è quello che fa capo all'autonomia amministrativa; la forma di amministrazione prevista è quella diretta, così come è attualmente regolata dalle disposizioni sulla contabilità dello Stato. Ho fatto precedentemente osservare che vi è interferenza nelle funzioni amministrative svolte dai vari assessorati. Infatti, la scuola professionale viene, da una parte, istituita dall'Assessore alla pubblica istruzione, il quale provvede a tutto quanto concerne lo stato giuridico del personale e tratta tutta la materia

inerente all'andamento didattico e disciplinare della scuola; nello stesso tempo, l'amministrazione è affidata ai singoli assessori, secondo l'indirizzo verso cui la scuola è orientata. Così, per quanto riguarda la scuola ad indirizzo agrario, l'amministrazione è affidata all'Assessore all'agricoltura ed alle foreste; per quanto riguarda le scuole ad indirizzo industriale, l'amministrazione dipende dall'Assessore all'industria ed al commercio; per quanto riguarda, infine, le scuole ad indirizzo edile, le funzioni amministrative vengono disimpegnate dall'Assessore ai lavori pubblici. Quali funzioni amministrative potranno svolgere i vari assessori, se tali funzioni sono preliminarmente affidate all'Assessore alla pubblica istruzione? Si è detto in Commissione che, col sistema escogitato e tradotto in termini concreti attraverso l'articolo 23, si cerca di realizzare le condizioni migliori per trarre profitto da varie fonti, cioè dai vari assessorati, per il finanziamento delle singole scuole. Non si è tenuto conto che l'Amministrazione regionale è unica e non si possono attingere finanziamenti da varie fonti.

MONTEMAGNO, *Presidente della Commissione e relatore.* Ciò è necessario per snellire l'amministrazione.

GUGINO. Questo è un errore; non si snellisce proprio nulla. Ritengo necessario soffermarmi per illustrare questo aspetto della questione. Le scuole ad amministrazione diretta, così come è previsto nel disegno di legge elaborato dalla Commissione, non potranno praticamente funzionare. Se non fosse in me vivo il desiderio che le scuole professionali riescano ad avere il maggiore sviluppo possibile nella Regione, non interverrei su questo argomento, poiché sono profondamente convinto che il migliore modo per ostacolare il funzionamento delle scuole da istituire è quello di assegnare loro un'amministrazione diretta e non autonoma.

In tutte le scuole, nelle quali i programmi scolastici non si limitano alle semplici lezioni teoriche, ma prevedono esperienze pratiche che richiedono speciali attrezzature didattiche, che debbono essere costantemente aggiornate con i progressi della tecnica, l'amministrazione deve avere le più larghe possibilità di movimento e, quindi, deve essere autonoma. La amministrazione diretta sarà di serio imbarazzo per regolare funzionamento di tali scuole. Le disposizioni sulla contabilità dello Sta-

to sono, infatti, talmente complesse da rendere praticamente impossibile il funzionamento amministrativo delle scuole di cui ci occupiamo. Le procedure occorrenti per lo stanziamento di fondi, per la loro erogazione, per i relativi controlli, non subiscono alcuna modifica sia che si tratti di spese per la costruzione di un ponte o di un acquedotto che per l'acquisto dell'utensileria di più largo consumo, dei prodotti necessari alle esercitazioni, etc..

PRESIDENTE. Onorevole Gugino, questo argomento potrà essere trattato quando parleremo del Consiglio di amministrazione, per il quale Ella ha presentato un apposito emendamento. Adesso è in discussione l'emendamento Guarnaccia, il quale, sostanzialmente, si limita a questo argomento: se e come deve essere nominato il Consiglio di direzione.

GUGINO. L'onorevole Guarnaccia ha parlato anche del Consiglio di amministrazione.

GUARNACCIA. Io ho fatto una considerazione al riguardo e ho detto che il disegno di legge presenta una lacuna.

GUGINO. Allora tratterò questo argomento non appena si discuterà il mio emendamento, relativo al Consiglio di amministrazione. Per quanto riguarda l'emendamento Guarnaccia non ho altro da aggiungere, perchè ritengo che esso si debba approvare nei termini in cui è stato espresso.

PRESIDENTE. La Commissione esprima il suo parere in merito all'emendamento Guarnaccia.

MONTEMAGNO, Presidente della Commissione e relatore. La Commissione respinge l'emendamento Guarnaccia.

GUGINO. La maggioranza della Commissione.

MONTEMAGNO, Presidente della Commissione e relatore. Otto sì, ed uno no.

PRESIDENTE. Il Governo esprima il suo parere.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Concordo con il parere della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Guarnaccia, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

(Non è approvato)

L'onorevole Luna è pregato di dare ragione del suo emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo.

LUNA. Il mio emendamento riguarda l'ultimo comma dell'articolo, il quale stabilisce che le donne non possono ricoprire l'ufficio di direttore. Io voglio sollevare una questione di principio, perchè riconosco, che per alcuni tipi di scuole professionali, ad esempio per quelle di tipo marittimo, realmente non è possibile fare accedere le donne all'ufficio di direttore. Ma che una donna possa stare a capo di una scuola, ad esempio una scuola industriale, niente di strano.

Vorrei che noi cominciassemo ad adeguare la nostra mentalità ai tempi moderni. Se andiamo in America, che è un paese al quale siamo strettamente uniti, troviamo delle industrie la cui direzione è affidata alle donne. Non vi parlo poi di alcune zone nevralgiche, di quelle che non si possono nominare, come la Polonia, la Bulgaria, dove già le scuole professionali, analoghe a quelle di cui ci interessiamo, sono dirette da donne.

Perchè escludere, quindi, le nostre donne dalla possibilità di ricoprire l'ufficio di direttore di una scuola professionale? La legge deve limitarsi alla situazione attuale, ma deve considerare anche le possibilità future, deve avere la visione del futuro.

Noi vediamo che oggi la situazione delle donne, rispetto a dieci anni or sono, è completamente cambiata; esse sono state ammesse al voto, e ciò costituisce qualche cosa forse più importante che la direzione di una scuola professionale, poichè col voto noi abbiamo dato alla donna la possibilità di dirigere la vita pubblica del Paese.

Io sono, perciò, contrario all'ultimo comma del testo dell'articolo 15.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

MONTEMAGNO, Presidente della Commissione e relatore. La Commissione è favorevole all'emendamento Luna.

LUNA. Devo veramente compiacermi, perchè la nostra Assemblea si adegua ai tempi e si avvia a considerare le cose da un punto di vista pratico. Questa constatazione mi spinge a segnalare una disposizione particolare dell'articolo, che non comprendo: quella relativa alla inclusione dell'insegnante di religione nel Consiglio di direzione. Dico fran-

camente che ciò non lo capisco. Non voglio sollevare qui una questione scabrosa che è quella riferentesi all'insegnamento religioso nelle scuole.

MONTEMAGNO, Presidente della Commissione e relatore. Ne parleremo dopo.

BOSCO. Quando sarà venuto il momento.

LUNA. Mi riservo allora di chiedere la parola al momento opportuno. Ma qui debbo dichiarare che non approvo l'inclusione del religioso nel consiglio di direzione.

PRESIDENTE. Il Governo esprima il suo parere sull'emendamento Luna, soppressivo dell'ultimo comma.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Concordo con il parere della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Luna, soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 15.

(E' approvato)

In seguito all'approvazione di questo emendamento, il secondo comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 15, presentato dall'onorevole Assessore alla pubblica istruzione, deve intendersi soppresso.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Concordo.

PRESIDENTE. Pongo, quindi, ai voti il primo ed il terzo comma dell'emendamento sostitutivo proposto dall'Assessore alla pubblica istruzione.

(E' approvato)

Con l'approvazione di questo emendamento deve intendersi superato l'emendamento dell'onorevole Luna al primo comma dello articolo 15.

Pongo ai voti l'articolo 15 nel suo complesso, quale risulta dopo gli emendamenti approvati.

(E' approvato)

L'articolo testé approvato prende il numero 13.

Art. 16.

« Ogni scuola professionale ha un segretario-economista. »

Se la scuola supera i 400 alunni il segretario-economista è coadiuvato da un aiuto-segretario, non di ruolo, fornito di diploma di scuola media di primo grado o di avviamento professionale, la cui retribuzione annua, corrisposta in dodicesimi, è in misura uguale a quella degli aiuti di segreteria degli istituti di istruzione tecnica dello Stato. »

Comunico che l'onorevole Guarnaccia ha presentato il seguente emendamento:

sopprimere gli articoli 16, 17, 18, 19 e 20.

Questo emendamento è superato, dato che è stato respinto l'emendamento Gugino soppressivo degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Propongo il seguente emendamento:

aggiungere nel secondo comma dopo la parola: « fornito » l'altra: « almeno ». »

Ove tale emendamento non fosse approvato, si potrebbe intendere che può ricoprire il posto di aiuto-segretario soltanto chi è fornito di diploma di scuola media di primo grado o di avviamento professionale.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione su questo emendamento?

MONTEMAGNO, Presidente della Commissione e relatore. La Commissione accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 16, con la modifica di cui all'emendamento testé approvato.

(E' approvato)

L'articolo testé approvato prende il numero 14.

Art. 17.

« Ogni scuola professionale ha un capo-tecnico di ruolo per ciascun corso, un istruttore pratico di ruolo per ciascuna classe. »

(E' approvato)

L'articolo testè approvato prende il numero di 15.

Art. 18.

« In ogni scuola professionale di due corsi completi prestano servizio tre bidelli. Per ogni tre classi in più si assegna un bidello. »

(E' approvato)

L'articolo testè approvato prende il numero 16.

Art. 19.

« All'ufficio di direttore, di insegnante di cultura generale, di capo-tecnico, di segretario-economista, di istruttore pratico si accede mediante concorso per titoli ed esami.

Ai concorsi per l'ufficio di direttore possono partecipare coloro che sono in possesso del diploma di laurea in agraria, per le scuole professionali di tipo agrario; in ingegneria per tutti gli altri tipi.

Ai concorsi per insegnanti di cultura generale possono partecipare gli abilitati all'insegnamento elementare.

Ai concorsi per capo-tecnico possono partecipare:

a) per le scuole di tipo agrario, i periti agrari;

b) per le scuole di tipo industriale, i periti industriali;

c) per le scuole di tipo edile, i geometri.

Ai concorsi per istruttore pratico possono partecipare coloro che sono in possesso del diploma di licenza di scuola media di primo grado o titolo equipollente, di scuola tecnica biennale o di avviamento professionale.

Ai concorsi per segretario-economista possono partecipare coloro che sono in possesso del diploma di ragioniere. »

L'onorevole Luna ha presentato il seguente emendamento:

aggiungere, alla fine del quarto comma, la seguente lettera: « d) - per le scuole di tipo marinario, »

L'UNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

L'UNA. Nell'emendamento devono specificarsi le categorie che possono partecipare ai concorsi di capo-tecnico per tali scuole. Potrebbero essere i motoristi navali di prima classe o i macchinisti navali.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo su questo emendamento?

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. L'emendamento potrebbe così essere formulato:

aggiungere alla fine del quarto comma, la seguente lettera « d) per le scuole di tipo marinario, i macchinisti o motoristi navali. »

LUNA. D'accordo.

PRESIDENTE. La Commissione esprima il suo parere.

MONTEMAGNO, Presidente della Commissione e relatore. La Commissione è favorevole all'emendamento, ma sarebbe opportuno precisare per questa categoria il titolo di studio, che potrebbe essere quello di capitano di lungo corso.

LUNA. I macchinisti navali sono diplomati dagli istituti nautici così come i capitani di lungo corso.

PRESIDENTE. Deve essere un tecnico.

MONTEMAGNO, Presidente della Commissione e relatore. Anche il capitano di lungo corso è un tecnico. Si potrebbe dire semplicemente « diplomati dagli istituti nautici ».

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. E' preferibile la dizione « macchinisti o motoristi navali ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Luna nella formulazione modificata dall'onorevole Romano Giuseppe.

(E' approvato)

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Anche per quanto riguarda i concorsi per la nomina a direttore è necessario tenere conto delle scuole di tipo marinario, la cui direzione non può essere affidata a persona non competente in questo specialissimo ramo. Propongo, pertanto, il seguente emendamento:

aggiungere nel secondo comma dopo le parole « di tipo agrario » le altre « diploma di

laurea in discipline nautiche o titolo equipollente per le scuole di tipo marinaro ».

PRESIDENTE. La Commissione è d'accordo?

MONTEMAGNO, Presidente della Commissione e relatore. La Commissione accetta l'emendamento.

PRESIDENTE Lo pongo ai voti.

(E' approvato)

Propongo questo emendamento di carattere formale:

sostituire alla fine del secondo comma, alle parole: « in ingegneria » le altre: « del diploma di laurea in ingegneria ».

Lo pongo ai voti.

(E' approvato)

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Contrariamente a quanto è detto nell'ultimo comma, sarei del parere che ai concorsi per segretario-economista possano partecipare non soltanto coloro che sono in possesso del diploma di ragioneria, ma anche coloro che sono in possesso del diploma di maturità classica o scientifica

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione al riguardo?

MONTEMAGNO, Presidente della Commissione e relatore. Non stimo opportuna questa modifica, poichè si tratta esclusivamente di contabilità.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 19, con le modifiche di cui agli emendamenti testè approvati.

(E' approvato)

L'articolo testè approvato prende il numero 17.

LUNA Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUNA. In sede di discussione sull'articolo 15, divenuto articolo 13, desideravo fare alcune osservazioni, che ritengo di una certa importanza, relativamente all'inclusione dell'insegnante di religione nel Consiglio di direzione. Faccio notare che ho votato l'articolo soltanto perchè la Commissione si è impegnata a discutere tale questione in seguito.

PRESIDENTE. L'articolo è già stato approvato. Ella, onorevole Luna, potrà quindi fare le sue osservazioni soltanto in sede di coordinamento, sempre che la sua proposta sia ammissibile.

LUNA. Tenevo a dichiarare quanto ho detto.

PRESIDENTE. Si passa all'articolo successivo.

Art. 20.

« Al posto di bidello si accede mediante concorso per titoli ed esami. Il titolo richiesto è il « compimento superiore ».

Non possono partecipare al concorso per bidello coloro che sono affetti da imperfezioni o da malattie che possano influire sul rendimento del servizio. »

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Propongo il seguente emendamento:

sopprimere l'ultimo comma.

PRESIDENTE. La Commissione è d'accordo?

MONTEMAGNO, Presidente della Commissione e relatore. La Commissione accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo, allora, ai voti lo emendamento.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 20, con la modifica di cui all'emendamento testè approvato.

(E' approvato)

L'articolo testè approvato prende il numero 18.

Art. 21.

« Il personale della Scuola professionale è distinto nei seguenti ruoli:

direttori, ruolo A;
insegnanti, capi-tecnici e segretari-economi, ruolo B;
istruttori pratici, ruolo C;
bidelli, ruolo D. »

(E' approvato)

L'articolo testè approvato prende il numero 19.

Art. 22.

« Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale direttivo ed insegnante della Scuola professionale è quello previsto per i direttori e gli insegnanti di cultura generale delle scuole secondarie di avviamento professionale.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di segreteria è quello degli istituti di istruzione tecnica dello Stato.

Ai capi-tecnici e agli istruttori pratici si applicano le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico del corrispondente personale degli istituti governativi.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di servizio è quello del personale subalterno della Regione.

L'Ente preposto al trattamento di quiescenza per tutto il personale della Scuola professionale è quello previsto per gli altri impiegati della Regione.»

(E' approvato)

L'articolo testè approvato prende il numero 20.

Art. 23.

« I concorsi per il personale insegnante e non insegnante sono indetti dall'Assessore alla pubblica istruzione, il quale provvede a tutto quanto attiene allo stato giuridico e tratta tutta la materia inerente all'andamento didattico e disciplinare della scuola.

Gli assessori all'agricoltura e foreste, alla industria e commercio, ai lavori pubblici, amministrano, rispettivamente la scuola di tipo agrario, industriale, edile.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Luna:

aggiungere dopo le parole: « lavori pubblici » le altre: « alla pesca ».

— dall'onorevole Guarnaccia:

aggiungere nel primo comma, dopo la parola: « indetti » le altre: « di concerto con l'Assessore competente per materia ».

L'onorevole Gugino ha presentato, in sostituzione dell'articolo 23, alcuni articoli che, non avendo alcuna connessione con questo articolo, saranno posti in discussione separatamente, quando si tratterà delle disposizioni finanziarie.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. L'emendamento Luna non può essere accolto poichè non esiste un assessorato alla pesca, bensì un ufficio che dipende dalla Presidenza della Regione.

COSTA. E' un ufficio autonomo.

LUNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUNA. Se per gli altri rami è previsto lo intervento dell'Assessore del ramo, per quale ragione ciò non deve farsi per la pesca ?

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Ma è previsto l'Assessore all'industria e al commercio, e la pesca è uno dei rami di tale assessorato.

COSTA. Non è così, è un ufficio della Presidenza. Non c'entra l'industria e commercio.

RUSSO. La pesca è un'attività marinara.

PRESIDENTE. Onde contemperare l'esigenza ravvisata dall'onorevole Luna, propongo il seguente emendamento:

aggiungere, alla fine dell'articolo, dopo la parola: « edile » l'altra: « marinaro ».

L'onorevole Luna insiste nel suo emendamento?

LUNA. Accetto l'emendamento proposto dal Presidente e ritiro il mio.

PRESIDENTE. Qual' è il parere del Governo su questo emendamento?

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Accetto l'emendamento proposto dal Presidente.

PRESIDENTE. E la Commissione?

MONTEMAGNO, *Presidente della Commissione e relatore*. Anche la Commissione lo accetta. La Commissione è contraria allo emendamento Guarnaccia.

PRESIDENTE. E il Governo?

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Anche il Governo è contrario all'emendamento Guarnaccia.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'emendamento da me proposto.

(*E' approvato*)

Pongo ai voti l'emendamento Guarnaccia.

(*Non è approvato*)

Pongo, infine, ai voti l'articolo 23, con la modifica di cui all'emendamento approvato.

(*E' approvato*)

L'articolo testè approvato prende il numero 21.

Art. 24.

« L'inizio, la durata dell'anno scolastico, i periodi di vacanze sono stabiliti, a seconda dei diversi tipi di scuola, dall'Assessore alla pubblica istruzione. »

L'onorevole Guarnaccia ha presentato il seguente emendamento:

aggiungere, alla fine, le parole: « di concerto con gli assessori competenti per materia ».

Qual'è il parere della Commissione su questo emendamento?

MONTEMAGNO, *Presidente della Commissione e relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento.

PRESIDENTE. E il Governo?

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Guarnaccia.

(*Non è approvato*)

Pongo ai voti l'articolo 24.

(*E' approvato*)

L'articolo testè approvato prende il numero 22.

Alunni.

Art. 25.

« Gli alunni, prima di essere iscritti alla prima classe del corso di tirocinio, sono sottoposti a visita medica allo scopo di accertare se sono fisicamente idonei a sopportare il lavoro del tipo di scuola cui aspirano. »

L'onorevole Luna ha presentato il seguente emendamento:

aggiungere dopo le parole: « visita medica » le altre: « dal medico provinciale ».

BONGIORNO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONGIORNO. Per ragioni pratiche, il medico provinciale non può fare le visite. Generalmente sono fatte dall'ufficiale sanitario, da un medico militare o da un medico condotto.

LUNA. La responsabilità deve essere assunta dal medico provinciale.

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'emendamento?

MONTEMAGNO, *Presidente della Commissione e relatore*. La Commissione non accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. E il Governo?

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Il Governo nemmeno.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Luna.

(*Non è approvato*)

Pongo, allora, ai voti l'articolo 25.

(*E' approvato*)

L'articolo testè approvato prende il numero 23.

Art. 26.

« Per quanto concerne la frequenza, le sanzioni disciplinari, gli esami e le assenze valgono le norme del cap. II del regolamento di cui al R.D. 4 maggio 1935, n. 653. »

L'onorevole Guarnaccia ha presentato il seguente emendamento:

sopprimere l'articolo 26.

Qual'è il parere della Commissione?

MONTEMAGNO, Presidente della Commissione e relatore. La Commissione è di avviso che debba essere aggiunto un emendamento che stabilisca che la cultura generale deve essere impartita dalla viva voce dell'insegnante anche a mezzo di esercitazioni pratiche. Tale sistema è quello del mettolo Clemens, che trova larga applicazione in Inghilterra ed in America. Come risulta da un giornale che ho qui con me, in quest'ultimo paese si arriva ad impartire l'insegnamento dell'algebra mediante la cinematografia, adoperando vari colori. Sarebbe, quindi, opportuno aggiungere che la cultura generale e la religione vengono impartite oralmente dagli insegnanti, rispettivamente per cinque ore e per un'ora settimanali, anche per mezzo di esercitazioni pratiche. L'orario settimanale complessivo, per ciascuna classe, dovrebbe essere di 36 ore nel corso di tirocinio e di 48 ore nel corso di qualificazione. Non si può, infatti, concepire un ordinamento scolastico che non preveda il numero di ore di insegnamento per ciascun corso.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Ciò equivale a ripristinare quell'articolo che è stato soppresso.

PRESIDENTE. La materia era già stata regolata agli articoli 11 e 12 del testo della Commissione, che sono stati soppressi dall'Assemblea, e non possono riproporsi ora in sede di emendamento.

BONGIORNO. Ma questo sarebbe un emendamento un po' diverso.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. In sostanza, si vuole stabilire che l'insegnamento venga prevalentemente impartito attraverso esercitazioni pratiche, il che risponderebbe alle caratteristiche della scuola ed alle finalità della legge. Se togliamo dallo emendamento la parte relativa al numero delle ore d'insegnamento di cultura generale, ritenendo che ciò sia già superato, dalla votazione dell'Assemblea, il resto non ha alcuna inconciliabilità con la soppressione degli articoli 11 e 12. E' un argomento nuovo. La Commissione, a mio avviso, ritiene di sottolineare questa caratteristica.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Propongo il seguente emendamento aggiuntivo, concordato con la Commissione:

aggiungere all'articolo 26 il seguente secondo comma: « La cultura generale viene impartita oralmente dall'insegnante, anche per mezzo di esercitazioni pratiche ».

PRESIDENTE. Pongo, allora, ai voti l'articolo 26.

(E' approvato)

L'emendamento Guarnaccia si intende così superato.

Pongo ai voti il comma aggiuntivo proposto dall'Assessore alla pubblica istruzione di accordo con la Commissione.

(E' approvato)

Tale comma fa parte integrante dell'articolo 26, che diventa articolo 24.

L'onorevole Guarnaccia ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 26 bis.

« Il relativo regolamento sarà emanato con decreto dell'Assessore alla pubblica istruzione di concerto con gli altri assessori competenti per materia. »

Qual'è il parere della Commissione su questo emendamento?

MONTEMAGNO, Presidente della Commissione e relatore. La Commissione è contraria all'emendamento.

PRESIDENTE. E il Governo?

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 26 bis presentato dall'onorevole Guarnaccia.

(*Non è approvato*)

Art. 27.

« Gli alunni sono assicurati contro gli infortuni a cura dell'Assessorato che amministra la scuola. All'uopo si applicano le disposizioni vigenti in materia. »

Non so se con le parole « a cura » si è reso il concetto che ci si prefigge. Si è tenuto presente che vi è una differenza fra la dizione « a cura » e la dizione « a spese »?

MONTEMAGNO, Presidente della Commissione e relatore. La Commissione intende proprio dire « a spese ».

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Bisognerebbe sopprimere le parole « a cura », perché l'Assessore non può essere responsabile della negligenza di un direttore; l'assicurazione degli alunni deve essere fatta a cura del direttore ed a spese dell'Assessorato. Propongo pertanto il seguente emendamento:

« sostituire alle parole: « a cura » le altre: « a spese ». »

PRESIDENTE. La Commissione è d'accordo?

MONTEMAGNO, Presidente della Commissione e relatore. La Commissione accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dall'Assessore alla pubblica istruzione.

(*E' approvato*)

Pongo ai voti l'articolo 27, con la modifica di cui all'emendamento testè approvato.

(*E' approvato*)

L'articolo testè approvato prende il numero 25.

Materiale.

Art. 28.

« Per quanto concerne la conservazione dell'arredamento e di tutto il materiale della Scuola si applicano le norme del regolamento di cui al R. D. 30 aprile 1924, n. 965. Le norme dello stesso regolamento si applicano per quanto riguarda tutti gli atti e registri di segreteria. »

Gli onorevoli Guarnaccia e Luna hanno presentato il seguente emendamento:

sopprimere l'articolo 28.

L'Assessore alla pubblica istruzione ha presentato il seguente emendamento:

sostituire all'articolo 28 il seguente:

Art. 28.

« Per quanto concerne la conservazione dell'arredamento e di tutto il materiale della Scuola e gli atti e registri di segreteria si applicano le norme del regolamento di cui al R. D. 30 aprile 1924, n. 965 ». »

Qual'è il parere della Commissione su questi emendamenti?

MONTEMAGNO, Presidente della Commissione e relatore. La Commissione è contraria all'emendamento degli onorevoli Guarnaccia e Luna ed è favorevole all'emenda-

mento dell'onorevole Assessore alla pubblica istruzione.

PRESIDENTE. E il Governo?

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Il Governo è contrario allo emendamento degli onorevoli Guarnaccia e Luna.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento degli onorevoli Guarnaccia e Luna.

(Non è approvato)

Suggerisco di sostituire nell'emendamento sostitutivo dell'articolo 28, alle parole: « e di tutto il materiale della scuola e gli atti » le altre: « del materiale della Scuola e tutti gli atti ».

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Accetto la modifica.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti lo emendamento sostitutivo dell'articolo 28, proposto dall'onorevole Assessore alla pubblica istruzione, con la modifica da me suggerita.

(E' approvato)

L'emendamento sostitutivo testè approvato diventa articolo 26.

Prima di procedere oltre nell'esame del disegno di legge, leggo i seguenti articoli aggiuntivi, presentati dall'onorevole Gugino in sostituzione dell'articolo 23, dei quali è stata accantonata la discussione:

Art.

« L'amministrazione di ogni scuola professionale è affidata ad uno speciale Consiglio di amministrazione, il quale rappresenta la Scuola dinanzi all'Autorità ed ai privati e provvede al buon andamento amministrativo

ed alla gestione economica e patrimoniale della Scuola stessa. »

Art.

« Il Consiglio di amministrazione si compone di un rappresentante di ciascuno degli assessorati per la pubblica istruzione e per il lavoro, nonché dell'Assessorato per l'agricoltura e le foreste per le scuole di tipo agrario, dell'Assessorato per l'industria ed il commercio per le scuole di tipo industriale e dell'Assessorato per i lavori pubblici per quelle di tipo edile. Fanno parte del Consiglio di amministrazione il Direttore della scuola e un delegato di ciascuno degli enti sovventori che contribuiscono al mantenimento della Scuola con una quota non inferiore al decimo dei contributi totali.

Il Consiglio di amministrazione:

1) delibera il bilancio preventivo, che deve essere inviato all'Assessorato per la pubblica istruzione non oltre il 31 dicembre;

2) delibera il conto consuntivo che, con i relativi documenti giustificativi, deve essere inviato per l'approvazione allo stesso Assessorato non oltre il mese di marzo;

3) ordina la spesa entro i limiti del bilancio approvato;

4) avanza all'Assessorato le proposte opportune per il miglioramento e per l'incremento della scuola;

5) adempie a tutte le altre funzioni previste dallo statuto di cui all'articolo 14. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gugino, per dar ragione di questi articoli aggiuntivi.

GUGINO. Avevo già cominciato ad illustrare il mio emendamento sulla necessità dell'ordinamento amministrativo autonomo in sostituzione della prevista amministrazione diretta. Sono, però, sicuro che il mio emendamento sarà respinto, perché ho constatato che i miei rilievi non sono stati esaminati nel loro significato intrinseco, ma alla luce di un

preconcetto, direi quasi di un partito preso, da parte della maggioranza, al fine di non approvare alcuno degli emendamenti da me presentati. Sono, però, convinto che il tempo mi darà ragione e allorchè si tratterà di attuare la legge, oggi sottoposta all'approvazione di questa Assemblea, si avrà modo di valutare le lacune che essa presenta e che potranno essere colmate solo modificando gran parte del contenuto della legge stessa, con un successivo provvedimento legislativo. Riporto, quindi il parere di qualche alto funzionario del Ministero della pubblica istruzione e di qualche eminente cultore delle questioni aventi carattere didattico amministrativo. Non esprimo, dunque, un parere personale, ma quello, per esempio, di Tommaso Triossi, apparso sul fascicolo 15, dedicato ai problemi dell'istruzione tecnica, della *Riforma della Scuola*, attraverso l'articolo dal titolo « Lo ordinamento amministrativo delle scuole e degli istituti »: « Nei riguardi dell'estensione dell'autonomia amministrativa a quegli istituti che ne sono sprovvisti potrebbe essere utile tenere presente che la ragion d'essere dell'autonomia è costituita principalmente dall'esistenza di laboratori e di officine nelle scuole e negli istituti tecnici industriali, di aziende agrarie nelle scuole e negli istituti agrari, etc... » Rilevo incidentalmente che l'esistenza di laboratori e di officine nella scuola implica la necessità dell'autonomia amministrativa. « In queste scuole e in questi istituti — continua il Triossi — vi è sostanza amministrabile e ciò significa che i consigli di amministrazione hanno la possibilità di svolgere la loro funzione ».

C'è un altro scritto di notevole interesse di Norberto Giorgi, dal titolo: «Autonomia amministrativa ed amministrazione diretta». Leggo la parte essenziale di tale scritto: « Nelle scuole di istruzione tecnica, come sono definite dalla legge del 15 luglio 1931 » (la legge a cui io mi sono riferito nei precedenti interventi)

« l'autonomia amministrativa è una ragione di vita per le scuole di istruzione tecnica. « Esse sono organismi vivi che per poter rispondere alle loro finalità devono prontamente adeguarsi alle necessità mutevoli ed incalzanti del progresso scientifico e tecnico dei fondamentali settori dell'economia nazionale: industria, commercio, agricoltura. « Ciò è realizzabile in quanto le scuole stesse, secondo la legge, possono, senza lunghe procedure, attuare modifiche o adattamenti di programmi di insegnamento, dare speciali indirizzi alle esercitazioni pratiche, organizzare corsi vari di carattere permanente o temporaneo in relazione ad occasionali o locali necessità, assumere personale, stipulare convenzioni, procedere a sostituzione o rinnovo di attrezzature, etc... »

Successivamente lo stesso autore aggiunge: « Chi conosce le lunghissime e complicate procedure prescritte dalle leggi in vigore per la amministrazione diretta può facilmente comprendere come la forma autonoma di amministrazione sia indispensabile per le scuole di istruzione tecnica. Ciò è dimostrato dai risultati e dallo sviluppo raggiunti sino ad oggi dall'epoca in cui esse sorsero per iniziative locali sotto il nome di scuole d'arte e mestieri, scuole professionali, scuole pratiche di agricoltura, scuole di commercio, etc... ».

L'amministrazione autonoma, quindi, appare una necessità per le scuole ad indirizzo pratico-professionale. Una tale amministrazione esige la nomina di un consiglio di amministrazione che provveda al buon andamento amministrativo ed alla gestione economica e patrimoniale della scuola. Le scuole professionali sono scuole di lavoro nelle quali si consuma del materiale; bisogna provvedere all'acquisto di prodotti per le esercitazioni, al riconoscimento degli impianti, all'ulteriore sviluppo dell'attrezzatura tecnica e didattica, etc.. Il Consiglio di amministrazione, inoltre, dovrebbe deliberare il bilancio preventivo ed il

conto consuntivo da trasmettere all'approvazione dell'Assessorato; ordinare le spese entro i limiti del bilancio approvato; fare all'Assessore alla pubblica istruzione le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della Scuola; curare che la contabilità e gli inventari della Scuola siano tenuti regolarmente e vigilare sulla buona conservazione del materiale. Queste sono le funzioni più importanti che dovrebbero essere svolte dal Consiglio di amministrazione di ogni scuola professionale da istituire. Se vogliamo, dunque, che queste scuole possano funzionare, è necessario che il governo amministrativo di ciascuna di esse o di un gruppo di tali scuole, sia affidato ad un consiglio di amministrazione. Lo stesso Carlo Lo Gatto, capo della 7^a Divisione per l'istruzione tecnica presso il Ministero della pubblica istruzione, in un recente articolo apparso su *Homo faber* dal titolo « Caratteri del nuovo istituto professionale », prendendo le mosse dall'istituzione del nuovo Istituto professionale di Milano, oggi in piena efficienza, riconosce che l'ordinamento della istruzione tecnica esige il sistema dell'autonomia amministrativa per il governo delle scuole, poiché essa assicura una certa agilità di funzionamento; propone, altresì, che la funzione amministrativa venga affidata al Consiglio di amministrazione ed alla Direzione dell'Istituto, mentre tutto ciò che strettamente attiene alla funzione tecnica e didattica delle varie sezioni che costituiscono l'Istituto dovrebbe concentrarsi nel Direttore tecnico, assistito da un comitato di sezione.

L'autonomia amministrativa delle scuole professionali è, dunque, secondo il mio avviso, una necessità di carattere funzionale, che è stata sottoposta al vaglio di una lunga esperienza oltre trentennale.

MONTEMAGNO, Presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEMAGNO, Presidente della Commissione e relatore. Mi dispiace di annoiare i colleghi; ma, dopo quanto ha detto l'onorevole Gugino, ho l'obbligo di chiarire la questione.

Anzitutto premetto che non è possibile accettare l'emendamento perché la scuola non è organizzata ad amministrazione autonoma.

GUGINO. E' un errore.

MONTEMAGNO, Presidente della Commissione e relatore. E' preclusa, quindi, qualsiasi possibilità. Chiarisco, frattanto, perché ai colleghi non resti nessun dubbio e nessuna preoccupazione, che quanto ha detto l'onorevole Gugino si riferisce agli istituti medi di secondo grado, cioè agli istituti che rilasciano i diplomi di periti agrari industriali, eccetto l'istituto tecnico per geometri. Questa dell'amministrazione autonoma è una vecchia formula, dalla quale gli istituti medi di secondo grado non riescono a distaccarsi.

Voglio citare l'esempio di una scuola che è ormai da tanto tempo in funzione: la scuola secondaria di avviamento professionale di tipo industriale è una scuola che non ha amministrazione autonoma. Il direttore, ogni anno, nel mese di luglio, riceve dal Ministero della pubblica istruzione il suo primo fondo di accreditamento e il funzionario delegato dispone delle somme per far fronte agli acquisti di materiale. Dunque, non c'è la necessità dell'amministrazione autonoma, ed io nel mio progetto non l'ho prevista appunto per renderlo più snello, per abbandonare questa vecchia formula, che costituisce, più che altro, un intralcio.

Gli istituti medi di secondo grado sono retti ad amministrazione autonoma e c'è un consiglio di amministrazione perché gli insegnanti e tutto il personale vengono pagati dalla

stessa amministrazione della scuola e non dallo Stato; mentre, nella scuola che vorremmo istituire e in quella, attualmente funzionante, di avviamento professionale di tipo industriale e anche di tipo agrario, il personale insegnante e non insegnante viene pagato dallo Stato, per quanto concerne i professori, e dai comuni, per quanto concerne i belli e i segretari.

Quindi, colleghi, non vedo la ragione della preoccupazione dell'onorevole Gugino. La nostra è una scuola che non ha amministrazione autonoma, che funzionerà con congegni abbastanza snelli, ed ho previsto che devono amministrarla gli assessori competenti per materia, appunto perché il controllo possa essere più facile, più rapido. Naturalmente, non si può accentrare tutta questa materia (che riguarda rendiconti, etc.) nell'Assessorato per la pubblica istruzione, il quale sarebbe sopraffatto da tutti i rendiconti che dovrebbero inviargli le singole scuole. Perciò la Commissione respinge gli articoli aggiuntivi proposti dall'onorevole Gugino.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Governo su questo emendamento.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Il Governo condivide il pensiero della Commissione, appunto per la costituzione stessa della scuola, che è alle dipendenze della Regione e non è un ente autonomo.

Non è quindi possibile addivenire al criterio dell'onorevole Gugino.

PRESIDENTE. Pongo ai voti gli articoli aggiuntivi proposti dall'onorevole Gugino.

(*Non sono approvati*)

Proseguiamo nell'esame degli articoli del disegno di legge:

Disposizioni finanziarie.

Art. 29.

« Con la legge di bilancio sarà autorizzata la somma annualmente occorrente per il funzionamento delle singole scuole professionali che gradualmente saranno istituite. »

(*E' approvato*)

L'articolo testè approvato prende il numero 27.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 30.

« Nell'anno scolastico 1950-51 comincerà a funzionare la prima classe della Scuola professionale; negli anni successivi saranno istituite, di volta in volta, le altre classi fino al completamento dei singoli corsi. »

(*E' approvato*)

L'articolo testè approvato prende il numero 28.

Art. 31.

« Fino a quando non saranno banditi i concorsi, il personale della Scuola professionale sarà assunto, in via provvisoria, per incarico. »

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Desidererei aver precisato da quale Assessorato dovrebbe essere assunto questo personale. Mi sembra che questo articolo debba essere completato.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di chiarire questo punto.

MONTEMAGNO, Presidente della Commissione e relatore. Dall'Assessorato per la pubblica istruzione. V'è una precisa norma in proposito.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Bisogna specificarlo anche in questo articolo.

MONTEMAGNO, Presidente della Commissione e relatore. Ma è già stato sancito che all'assunzione del personale ed alla determinazione del suo stato giuridico provvede l'Assessorato per la pubblica istruzione.

BONGIORNO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONGIORNO. Bisognerebbe, peraltro, stabilire il termine entro cui dovranno essere banditi i concorsi. L'articolo divrebbe, quindi, constare di due comma: nel primo, si preciserebbe entro quale termine, uno o due anni, saranno banditi i concorsi;.....

PRESIDENTE. Entro due anni? Ci vuol tanto per bandire i concorsi?

BONGIORNO. ...nel secondo, si dovrebbe stabilire che, fino a quando non saranno banditi i concorsi, il personale verrà nominato per incarico.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Mi permetto di fare osservare all'onorevole Bongiorno che le scuole non sorgeranno tutte in una volta; non è, quindi, possibile stabilire un termine preciso entro cui bandire i concorsi. I concorsi dovranno essere banditi man mano che sorgeranno le scuole, man mano che se ne manifesterà la necessità, ad esempio entro un anno dalla istituzione della Scuola.

BONGIORNO. Ma bisogna specificarlo. Io ho il timore che i concorsi non saranno mai banditi e si andrà avanti sempre per incarico.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Onorevole Presidente, intendo avanzare una proposta, che, ritengo, potrà risolvere il problema.

Presento il seguente emendamento:

sostituire all'articolo 31 il seguente:

Art. 31.

« Entro un anno dall'istituzione di ciascuna Scuola saranno banditi i concorsi di cui all'articolo 21 della presente legge.

Fino a quando non saranno banditi i concorsi, il personale della Scuola professionale sarà assunto per incarico dell'Assessore alla pubblica istruzione. »

PRESIDENTE. La Commissione è d'accordo?

MONTEMAGNO, Presidente della Commissione e relatore. La Commissione accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

(E' approvato)

L'emendamento sostitutivo dell'articolo 31, testè approvato, diventa articolo 29.

Art. 32.

« La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. »

(E' approvato)

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, propongo, in sede di coordinamento, la soppressione di tutti i titoli previsti nel disegno di legge eccetto il titolo: « Disposizioni transitorie e finali », che è premesso agli articoli 30, 31 e 32, diventi rispettivamente 28, 29 e 30.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

MONTEMAGNO, Presidente della Commissione e relatore. La Commissione accetta la proposta.

PRESIDENTE. La pongo ai voti.

(E' approvata)

LUNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUNA. Onorevoli colleghi, desidero esprimere un mio concetto. Spero di non essere frainteso perchè tratterò un argomento estremamente delicato, dal quale si può facilmente scivolare in polemica. Alcuni colleghi sono già a conoscenza di quel che intendo esporre all'Assemblea. Io trovo strano che di un consiglio di amministrazione....

MONTEMAGNO, Presidente della Commissione e relatore. Di direzione, non di amministrazione.

LUNA. Peggio ancora! Trovo strano, dicevo, che del Consiglio di direzione di una scuola professionale faccia parte anche un insegnante di religione oltre all'insegnante di cultura generale e ad un istruttore di lavoro! Intendo ben precisare il mio concetto, perchè non voglio che si fraintenda e si spetti che io voglia discutere qui sull'importanza dell'insegnamento religioso. Vogliate, però, ammettere, onorevoli colleghi, che è veramente strano che debba fare parte di

un consiglio di direzione, cui compete l'incidenza di interessarsi di questioni squisitamente professionali, un insegnante di religione, cioè un sacerdote, il quale di istruzione professionale può non intendersi affatto.

Ho, poi, l'impressione che l'introdurre l'insegnante di religione nel Consiglio di direzione urti un po' contro un concetto, ben precisato nella Costituzione del nostro Paese, la quale chiaramente parla di laicità della scuola. Mi sembra, onorevoli colleghi, che la norma introdotta in questa legge tenda appunto a colpire la laicità della scuola.

Personalmente, non comprendo per quale ragione il proponente della legge abbia voluto includere fra gli insegnanti anche quello di religione, sebbene i giovani che frequenterranno queste scuole dovranno necessariamente provenire dalle scuole elementari, nelle quali avranno studiato religione per ben cinque anni consecutivi. Comunque, il proponente della legge ha creduto opportuno regalarsi in questo modo e su questo non intendo discutere. Ma il volere anche immettere l'insegnante di religione nel Consiglio di direzione è, a mio parere, cosa tale da provocare addirittura un energico intervento da parte di coloro che, pur essendo persone religiosissime, persegono un diverso ordine di idee.

Intendo, con questo mio rilievo, chiarire il voto da me dato all'articolo 15 del testo della Commissione, divenuto poi articolo 13. Avrei voluto sollevare tale questione nel corso dell'esame dell'articolo stesso e vi ho rinunciato soltanto perché si era convenuto che l'argomento sarebbe stato trattato in un secondo tempo.

MONTEMAGNO, Presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEMAGNO, Presidente della Commissione e relatore. Io non condivido la preoccupazione manifestata dall'onorevole Luna ed essa francamente mi sorprende. L'insegnante di religione non fa parte, forse, del corpo insegnante? Molti consigli di presidenza e di direzione includono, in atto, anche insegnanti di religione. Il Consiglio di direzione ha la mansione di assistere, di aiutare il capo dell'istituto, quando si tratti di applicare il regolamento, in ispecie per punizioni da infliggere agli alunni. L'in-

segnante di religione potrà costituire una garanzia per questi alunni, potrà esercitare una funzione moderatrice, potrà patrocinare perché sia con giustizia considerato il singolo caso sottoposto all'esame del Consiglio. A mio parere, è bene, quindi, che l'insegnante di religione sia ammesso a far parte del Consiglio di direzione, come, peraltro, avviene in quasi tutti gli istituti di qualsiasi genere. Prego, pertanto, l'onorevole Luna di recedere dal suo ordine di idee.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. D'altronde, l'articolo è già stato votato e non si può rimettere in discussione.

PRESIDENTE. In effetti, secondo il regolamento, è così.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Lo onorevole Luna, del resto, ha precisato che ha inteso dare un chiarimento ad un suo voto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione segreta del disegno di legge testè discusso, nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca, favorevole; pallina nera, contrario.

(Segue la votazione)

Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione segreta:

Votanti	64
Favorevoli	41
Contrari	23

(L'Assemblea approva)

Hanno preso parte alla votazione: Adamo Domenico - Alessi - Ausiello - Barbera Luciano - Beneventano - Bevilacqua - Bianco - Bongiorno - Borsellino Castellana - Bosco - Cacciola - Castiglione - Castorina - Cuf-Castrogiovanni - Colosi - Costa - Cristaldi - faro - Cusumano Geloso - D'Angelo - Dante - D'Antoni - Di Martino - Drago - Faranda - Ferrara - Franco - Gallo Luigi - Germanà - Giganti Ines - Giovenco - Guarnaccia - Gu-

gino - La Loggia - Landolina - Lanza di Scala - Lo Manto - Lo Presti - Luna - Marchese Arduino - Mare Gina - Marino - Marotta - Milazzo - Mineo - Mondello - Montalbano - Montemagno - Nicastro - Omobono - Papa D'Amico - Petrotta - Ramirez - Restivo - Ricca - Romano Giuseppe - Romano Fedele - Russo - Sapienza - Semeraro - Stabile - Starrabba di Giardinelli - Taormina - Vaccara.

E' in congedo: Caligian.

Inversione dell'ordine del giorno.

PAPA D'AMICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAPA D'AMICO. Chiedo, onorevole Presidente, che venga discusso con precedenza il disegno di legge relativo alla costituzione della Federazione siciliana della caccia.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'inversione dell'ordine del giorno proposta dall'onorevole Papa D'Amico.

(E' approvata)

Discussione del disegno di legge: « Costituzione della Federazione siciliana della caccia » (396).

PRESIDENTE. In seguito alla deliberazione testè presa dall'Assemblea, si proceda alla discussione del disegno di legge: « Costituzione della Federazione siciliana della caccia », di iniziativa dell'onorevole Papa D'Amico.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno chiede di parlare, ha facoltà di parlare l'Assessore all'agricoltura ed alle foreste.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Con la proposta che viene sottoposta all'approvazione dell'Assemblea si viene a compiere un atto di vera autonomia. Questo è il punto che mi preme fare rilevare.

In effetti, la costituzione della Federazione siciliana della caccia non può non trovare l'unanime consenso dell'Assemblea. Questo affermai l'anno scorso al Comitato della caccia e questa fu la ragione che mi spinse ad invitare l'onorevole Papa D'Amico a presentare un disegno di legge allo scopo di giungere, attraverso l'intervento legislativo

dell'Assemblea, alla costituzione della Federazione stessa.

Non è il caso di porre in risalto i benefici che ne conseguiranno e tanto meno il fatto che, mediante la risoluzione di questo problema veramente delicato, verranno del tutto eliminati i rapporti con Roma su una materia che ha ragione d'essere di esclusiva competenza della Regione siciliana. Le stesse ragioni di carattere agricolo, che impongono una legislazione speciale nel settore dell'agricoltura, rendono necessaria, nel campo della caccia, una legislazione particolare e veramente consona alle esigenze dell'ambiente. Quando, l'anno scorso, decidemmo di intervenire in materia di calendario della caccia, e, a causa dei calori dell'ultima quindicina di agosto, decidemmo di fare iniziare la caccia il primo settembre, noi dimostra prova di sensibilità nell'avvertire specifiche esigenze ambientali e nell'attuare, anche in piccole disposizioni, una legislazione speciale. La costituzione della Federazione della caccia — abbiamo motivo di crederlo — oltre ad apportare un grande giovamento in sede regionale, servirà ad evitare tutte le interferenze, verificatesi nel passato, con tutti gli strascichi alle stesse connesse, che è opportuno evitare.

Ho da aggiungere seltanto che è necessario apportare una modifica a quell'articolo che si riferisce all'azione di tutela e di sorveglianza che l'Assessorato sarà chiamato ad espletare. L'Assessorato per l'agricoltura non deve esercitare una sorveglianza soltanto nel campo tecnico venatorio, ma anche dal punto di vista generale; tale sorveglianza dovrà comprendere tutti i controlli contabili delle singole federazioni provinciali della caccia. Questo si rende necessario per un complesso di ragioni; ormai, in questo campo, mi pare che tutto si svolga in senso elettivo e, quindi, ci sono ragioni maggiori di quante non ve ne fossero nel passato, perché questa sorveglianza venga esercitata in modo completo. Peraltro, taluni interventi del genere, da parte dell'Assessorato, sono stati riconosciuti utili e validi anche da parte della stessa Federazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Papa D'Amico.

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione e relatore. Mi rrimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

(E' approvato)

Do lettura dei singoli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

« E' costituita in Palermo la Federazione siciliana della caccia, dotata di personalità giuridica, di diritto pubblico.

Essa si compone dei propri organi centrali e periferici previsti in apposito statuto e può far parte del C.O.N.I.

I cittadini che abbiano ottenuto la licenza di caccia e di uccellagione ed i concessionari di bandite e di riserve fanno parte di detta Federazione per la durata della rispettiva licenza o concessione.

Possono essere ammessi nella Federazione, con deliberazione motivata del Consiglio direttivo di questa, i cittadini che per ragioni di età o di salute non abbiano più la licenza e siano in possesso di speciali benemerenze venatorie.

La Federazione, organo regionale, oltre ai compiti ad essa affidati dalla presente legge, collabora con la Federazione italiana della caccia, presiede all'attività dei cacciatori residenti nel territorio della Regione siciliana e provvede ad organizzare i cacciatori, uccellatori o concessionari di bandite e di riserve attraverso i propri organi dipendenti ai fini della necessaria disciplina nell'applicazione della legge sulla caccia. In relazione a tali compiti la Federazione rivolge la sua attività alla educazione e alla preparazione tecnica dei cacciatori, nonché alla propaganda delle buone norme venatorie.

La Federazione è chiamata, altresì, a provvedere alla organizzazione di gare, mostre, esposizioni, concorsi ed altre pubbliche manifestazioni, a mantenere contatti con la stampa venatoria ed alla difesa in genere degli interessi dei cacciatori.

La Federazione coordina l'azione dei propri organi e li rappresenta presso la pubblica amministrazione.

La Federazione, per quanto si riferisce alle attività di carattere tecnico-venatorio, è posta sotto la sorveglianza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste. »

Comunico che gli onorevoli Papa D'Amico, Bianco, Lo Manto, Ardizzone e Marotta hanno presentato il seguente emendamento:

sostituire al primo comma il seguente: « E' riconosciuta in Sicilia, con sede in Palermo, la Federazione siciliana della caccia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e costituita con verbale del 15 luglio 1947 dalla rappresentanza dei cacciatori delle nove provincie siciliane ».

Qual'è il parere del Governo?

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

(E' approvato)

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Io chiedo che l'ultimo comma dell'articolo venga modificato, sopprimendo lo inciso: « per quanto si riferisce alle attività di carattere tecnico venatorio », allo scopo di non restringere soltanto al campo strettamente tecnico l'assistenza e la sorveglianza che l'Assessorato per l'agricoltura sarà chiamato a svolgere.

PANTALEONE. Siamo d'accordo.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Presento, quindi, il seguente emendamento:

sopprimere, nell'ultimo comma, le parole: « per quanto si riferisce alle attività di carattere tecnico-venatorio ».

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione e relatore. Debbo spiegare per quale ragione è stata posta nel disegno di legge in esame la limitazione cui l'onorevole Assessore ha fatto riferimento; l'espressione « attività di carattere tecnico-venatorio » comprende, nella loro generalità, tutte le attività delle varie associazioni provinciali della caccia nella Sicilia e corrisponde perfet-

tamente ad analogo concetto contenuto nella legge sulla Federazione italiana della caccia, in cui si fa riferimento ad un controllo della pubblica amministrazione (Ministero agricoltura e foreste) soltanto in relazione agli aspetti tecnico-venatori. Nel disegno di legge da me presentato è riprodotto il concetto al quale il provvedimento nazionale si ispira, e che, soprattutto, è conforme ai desiderata di tutti i cacciatori delle associazioni provinciali. Questo mio intervento, peraltro, ha avuto lo scopo di porre in rilievo la ragione che mi indusse a prevedere, nell'ultimo comma dell'articolo 1, la limitazione in questione. Comunque, non ho ragione di oppormi alla soppressione dell'inciso.

PRESIDENTE. Sicchè la Commissione è d'accordo?

PANTALEONE. E' d'accordo per la soppressione.

PRESIDENTE. Pongo, dunque, ai voti lo emendamento presentato dall'Assessore alla agricoltura ed alle foreste.

(E' approvato)

Metto ai voti l'articolo 1, con le modifiche di cui agli emendamenti approvati.

(E' approvato)

Art. 2.

« L'Assessore per l'agricoltura e le foreste approva con suo provvedimento lo statuto della Federazione e le sue eventuali modifiche, e stabilisce, in conformità alle disposizioni della presente legge, quanto ivi non contemplato per l'organizzazione e composizione della Federazione stessa. »

(E' approvato)

Art. 3.

« Alle spese di organizzazione e di funzionamento della Federazione e per i compiti di carattere generali inerenti alla stessa, si provvede con i fondi di cui all'art. 92, n. 2 del T.U. delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. D. 5 giugno 1939, numero 1016.

La Federazione siciliana della caccia, per

gli atti inerenti ai propri fini istituzionali, è parificata all'Amministrazione regionale agli effetti delle tasse di bollo e di registro. »

(E' approvato)

Art. 4.

« Alla Federazione siciliana della caccia, son devoluti tutti gli altri compiti ed attribuzioni ed eventuali agevolazioni di qualsiasi natura che leggi particolari concedano alla Federazione italiana della caccia. »

(E' approvato)

Art. 5.

« La Federazione provvede, secondo le norme dello statuto federale, alla costituzione delle sezioni e degli altri locali propri, determinandone i compiti ed il funzionamento. Le associazioni provinciali dei cacciatori, di cui all'art. 82 del testo unico approvato con R.D. 15 gennaio 1931, n. 117 sono soppresse. »

Sarebbe opportuno migliorare la dizione di questo articolo.

Suggerisco, pertanto, di sopprimere le parole: « e degli altri locali propri ».

PANTALEONE. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 5 così modificato.

(E' approvato)

Art. 6.

« Restano abrogati il titolo VI del testo unico approvato con R. D. 5 giugno 1939, n. 1016 e tutte le altre norme incompatibili con la presente legge. »

(E' approvato)

Art. 7.

« La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. »

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. »

(E' approvato)

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione segreta del disegno di legge testè discusso, nel suo complesso..

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca, favorevole; pallina nera, contrario.

(Segue la votazione)

Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione segreta:

Votanti	46
Favorevoli	37
Contrari	9

(L'Assemblea approva)

Hanno preso parte alla votazione: Ardizzone - Ausiello - Beneventano - Bevilacqua - Bianco - Bosco - Cacciola - Castorina - Castrogiovanni - Colosi - Costa - Cristaldi - Cuffaro - D'Agata - Dante - D'Antoni - Di Martino - Faranda - Ferrara - Franco - Guernaccia - La Loggia - Landolina - Lo Manto - Lo Presti - Marchese Arduino - Mare Gina - Mazzotta - Milazzo - Mineo - Monastero - Mondello - Montalbano - Montemagno - Nicastro - Pantaleone - Papa D'Amico - Petrotta - Potenza - Ramirez - Restivo - Ricca - Russo - Stabile - Starrabba di Giardinelli - Taormina.

E' in congedo: Caligian.

Inversione dell'ordine del giorno.

COSTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA. Chiedo che si discuta con precedenza il disegno di legge relativo all'erezione a comune autonomo di Buseto Palizzolo, frazione del comune di Erice.

D'ANTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANTONI. Poc'anzi, dopo la lettura del processo verbale, ho preso la parola per ricordare che questa Assemblea ha già votato un ordine del giorno, accettato anche dal Governo....

PRESIDENTE. Si oppone alla proposta dell'onorevole Costa?

D'ANTONI. Mi oppongo.

PRESIDENTE. Ma badi che Ella sta parlando nel merito.

D'ANTONI. Ma devo spiegare

PRESIDENTE. Potrà farlo dopo; potrà avanzare una pregiudiziale, quando si riprenderà la discussione del disegno di legge.

Adesso dobbiamo occuparci della richiesta d'inversione dell'ordine del giorno. Metto ai voti la proposta d'inversione dell'ordine del giorno, avanzata dall'onorevole Costa.

(E' approvata)

Seguito della discussione del disegno di legge: « Erezione a comune autonomo di « Buseto Palizzolo », frazione del comune di Erice » (368).

PRESIDENTE. In seguito alla deliberazione testè presa dall'Assemblea, si proceda al seguito della discussione del disegno di legge: « Erezione a comune autonomo di Buseto Palizzolo, frazione del comune di Erice ».

D'ANTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANTONI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, allorchè sorse nella frazione di Buseto Palizzolo un movimento per l'erezione di essa in comune autonomo, io diedi la mia adesione, convinto che la frazione avesse il diritto di costituirsi a Comune. Questo pensiero confermai durante una delle scorse sedute, nella quale per la prima volta il disegno di legge di iniziativa governativa venne al nostro esame; ed oggi lo riconfermo. Io ho espresso, però, non soltanto per la questione di Buseto Palizzolo, ma anche per quella di Custonaci, un altro convincimento, che oggi torno a riaffermare: il problema del comune di Erice non può trattarsi considerando isolatamente le situazioni delle singole frazioni;

ma lo si deve necessariamente porre in relazione a tutte le numerose istanze delle frazioni stesse, onde dare a queste istanze una definizione organica e rispondente, in realtà, agli interessi delle varie popolazioni. La fretta, onorevoli colleghi, l'eccessiva fretta, non giova alle leggi né alle realizzazioni che si intendano conseguire; non giova, soprattutto, ai frazionisti, spinti da ragioni lontani e vicine, alcune di carattere sentimentale, a chiedere l'autonomia. Noi dobbiamo sentire la responsabilità di ben guidarli, noi dobbiamo fare in modo che quanto è necessario venga attuato non per una soddisfazione fittizia dei sentimenti del momento, ma piuttosto per l'utilità di domani.

Queste, le ragioni che espressi l'altra volta, allorchè l'Assemblea, con molto senso di responsabilità, accolse il mio pensiero ed accettò il mio ordine del giorno, firmato anche da molti altri colleghi.

Si disse allora — voglio ricordarlo — che era necessario esaminare attentamente le varie istanze, perchè tutte venissero decise con unico provvedimento o con provvedimenti separati, ma studiati preventivamente e tali da attuare una suddivisione territoriale rispondente a quell'ordine e a quel senso di proporzione, che potesse soddisfare i diversi interessi economico-sociali.

L'ordine del giorno fu approvato. Adesso la Commissione ritorna sull'argomento; ci dice che non vi sono nuove istanze, ma non ci dice di aver condotto alcuna istruttoria presso gli organi competenti, che sono il Comune di Erice, la Prefettura di Trapani e l'Amministrazione regionale degli enti locali. Bisognava che questa istruttoria venisse fatta, per conoscere se vi fossero istanze in atto, in corso di presentazione, ovvero in via di istruzione, e se, comunque, convenisse esaminare queste istanze, in relazione al provvedimento legislativo che si propone.

Poichè questa istruttoria non si è fatta, non si comprende per quale ragione l'Assemblea debba ritornare, a distanza di pochi giorni, sulla sua decisione. Ciò non varrebbe certo a conferirle molto prestigio, perchè l'Assemblea apparirebbe come colui che intende tornare sulle sue decisioni su un determinato argomento, su un determinato oggetto, senza disporre di nuovi elementi di valutazione.

Io insisto sulla mia pregiudiziale: non si può decidere contro un deliberato dell'Assemblea; occorre una nuova deliberazione

per potere ritornare sulla questione. L'Assemblea vi provveda, se ritiene di farlo, sotto la sua responsabilità.

Io confermo le idee che ieri espressi e che sono originate da un profondo senso di responsabilità. Io ero favorevole — e lo sono ancora — a che Buseto Palizzolo sia eretta a Comune, ma chiedo che ciò sia fatto dopo aver preso in esame la situazione di tutto il comune di Erice. Potremo fare in tal modo cosa veramente utile a quelle popolazioni, che oggi attendono un atto di soccorso veramente efficace da parte di questa Assemblea.

PRESIDENTE. Ricordo all'Assemblea che nella seduta del 24 maggio 1950 l'onorevole D'Antoni presentò un complesso ordine del giorno, che riguardava tanto la questione di ordine generale quanto la questione particolare. L'onorevole La Loggia, a nome del Governo, dichiarò di non potere accettare la questione di ordine generale, ma soltanto la questione subordinata.

Do lettura di quanto risulta dal resoconto stenografico.

« *LA LOGGIA, Assessore alle finanze.* Poco trei, invece, essere d'accordo per una sospensiva del disegno di legge che stiamo discutendo, perchè sono stati prospettati motivi particolari, che si riferiscono a una situazione speciale del Comune di Erice, molte frazioni del quale hanno in corso domande per la erezione a comune autonomo. Infatti, può benissimo concepirsi che, in rapporto a tali domande — talune delle quali già presentate, altre in corso di elaborazione — possa sorgere l'opportunità di rinviare la discussione di questo disegno di legge a quando tutte le domande siano vinte all'esame della Commissione col corredo di tutti i pareri tecnici, in modo che la situazione del Comune di Erice possa essere decisa secondo un piano organico.

« Accetto, quindi, la tesi subordinata dello onorevole D'Antoni e sono d'avviso che la sospensiva debba accogliersi con questa motivazione, e non con l'altra di cui alla richiesta presentata alla Presidenza dell'Assemblea, anche perchè essa contiene una formulazione di voti che, dal punto di vista regolamentare, non ritengo possa essere fatta in sede di una semplice richiesta di sospensiva. Sarei di accordo che si mettesse ai voti la sospensiva con questa motivazione particolare, in vista della complessa situa-

« zione del Comune di Erice e della notizia « che abbiamo di una serie di domande di al- « tre frazioni tendenti a essere erette in co- « muni autonomi.

« **PRESIDENTE.** Coloro che hanno presen- « tato la domanda di sospensiva aderiscono a « questo concetto del Governo?

« **D'ANTONI.** Onorevole Presidente, ono- « revoli colleghi, io sono convinto della ne- « cessità e dell'urgenza di procedere alla re- « visione di tutti i territori dei comuni della « Sicilia, ed in tal senso, insieme ad altri de- « putati di tutti i gruppi, mi propongo di pre- « sentare un disegno di legge speciale, da sot- « toporre all' approvazione dell' Assemblea, « perchè essa si faccia iniziatrice di questa « riforma eccezionale e fondamentale per la « vita dei cittadini, riforma rispondente a « molteplici esigenze economiche e sociali.

« Per quanto riguarda la subordinata, ade- « risco alla tesi del Governo per facilitare, « per il momento, la soluzione del problema « in esame.

« **PRESIDENTE.** Metto ai voti la sospen- « siva motivata nel senso chiarito dal Gover- « no ed accettato dall'onorevole D'Antoni. »

« (E' approvata) »

STABILE, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STABILE, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, come abbiamo appreso, non si è trattato di un rinvio, ma di una sem- plice sospensiva, che, per la sua motivazione, imponeva a noi il dovere di accertare se esis- stessero delle domande di altre frazioni del comune di Erice, per essere erette a comune autonomo; infatti, qualche collega aveva detto che tali domande erano già state presentate. La Commissione, impostasi il dovere di con- trollare se esistessero presso di noi altre do- mande (presso di noi, perchè non è detto che noi dobbiamo, di fronte ad ipotetiche af- fermazioni, fare delle ricerche attraverso gli uffici), ha riscontrato soltanto delle aspira- zioni di varie frazioni ad erigersi a comune autonomo, aspirazioni che, però, non si erano concreteate in nessuna domanda. Pertanto, la Commissione ha creduto di restituire alla Assemblea questo disegno di legge, perchè essa lo riesamini. Perchè — domanda l'onorevole D'Antoni — si deve discutere oggi?

Che cosa c'è di impellente? C'è, onorevoli colleghi, quello che voi, del resto, sapete. C'è una contrada, che è stata trascurata comple- tamente, che manca di cimitero....

D'ANTONI. Ma tutte le contrade mancano di cimitero! Anche la più lontana da Erice che è San Vito Lo Capo!

STABILE, relatore. Provvederemo più tar- di per gli altri comuni. C'è una frazione, che ha espletato le pratiche volute dalla legge....

D'ANTONI. Perchè si deve procedere con provvedimenti saltuari. Questa è una ques- tione elettorale.

STABILE, relatore. Non è una questione elettorale, perchè — è bene che lo si sappia — io non aspiro a tornare in questa Assemblea né a continuare il mio mandato pol- itico; e il mio atteggiamento, relativamente alla questione che si discute, mi è dettato unicamente dalla mia coscienza.

D'ANTONI. Parlavo di interessi di partito, non di interessi personali.

STABILE, relatore. C'è una frazione, si- gnori, che manca di cimitero, di acquedotto, di strade, di fognature, di illuminazione, e che chiede da vari mesi di essere eretta a comune autonomo. La domanda risponde a tutti i requisiti voluti dalla legge; vi sono i pa- reri favorevoli del Consiglio comunale, della Giunta provinciale amministrativa, della Pre- fettura. Quali motivi di merito si possono addurre contro questa richiesta? Soltanto le vaghe aspirazioni di altre frazioni che tendono ad una sistemazione.

Questa sistemazione potrà essere fatta più tardi; ma, poichè oggi la frazione di Buseto Palizzolo si trova nelle condizioni volute dalla legge, abbiamo il dovere di rispettare la volontà della sua popolazione e di accogliere la domanda. Questa è democrazia.

PRESIDENTE. Allora mettoto ai voti la pro- posta dell'onorevole D'Antoni, di rimandare...

D'ANTONI. Non è esatto. Non faccio una nuova proposta; c'è una deliberazione della Assemblea.

TAORMINA. E' lo stesso. Dobbiamo deci- dere se ci riteniamo vincolati oppure no dal- la detta deliberazione.

D'ANTONI. L'Assemblea non può tornare a riesaminare la questione, se non prende una decisione diversa da quella che ha preso.

PRESIDENTE. Allora interpello l'Assemblea se si debba o no continuare la discussione.

(*L'Assemblea approva*)

Ricordo all'Assemblea che nella seduta del 24 maggio scorso era stata iniziata la discussione generale su questo disegno di legge e che l'onorevole Stabile aveva illustrato la sua relazione scritta. La discussione fu quindi sospesa, com'è stato poc'anzi dichiarato, a seguito di una proposta avanzata dall'onorevole D'Antoni.

Si prosegua, pertanto nella discussione generale.

Poichè nessun altro chiede la parola, ha facoltà di parlare il Governo.

RESTIVO, Presidente della Regione. Mi rимetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

STABILE, relatore. Mi rимetto a quanto ho già detto oggi e in precedenti occasioni sul disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale e metto ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

(*E' approvato*)

Do lettura dei singoli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

« La frazione « Buseto Palizzolo » del comune di Erice è eretta a Comune autonomo, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica allegata alla presente legge. »

Propongo, analogamente a quanto si è fatto in altre occasioni, il seguente emendamento sostituire alle parole: « dalla pianta planimetrica allegata alla presente legge » le altre: « dal progetto e dalla relazione ufficiale dello Ufficio tecnico erariale di Trapani in data 9 febbraio 1948, allegati alla presente legge ».

STABILE, relatore. La Commissione accetta

questo emendamento, perchè semplifica la legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento.

(*E' approvato*)

Metto ai voti l'articolo 1, con la modifica di cui all'emendamento testè approvato.

(*E' approvato*)

Art. 2.

« Il Presidente della Regione, sentiti il Prefetto e la Giunta provinciale amministrativa di Trapani, provvederà con suoi decreti alla separazione patrimoniale tra i due comuni ai sensi dell'articolo 36 del T. U. della legge comunale e provinciale approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383, nonchè a stabilire l'organico da assegnare al nuovo comune di Buseto Palizzolo.

Al personale già in servizio presso il comune di Erice, che sarà inquadrato nel predetto organico, non potranno essere attribuiti posizione giuridica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo. »

(*E' approvato*)

Art. 3.

« La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. »

(*E' approvato*)

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione segreta del disegno di legge testè discusso, nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca, favorevole; pallina nera, contrario.

(*Segue la votazione*)

Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione segreta.

Votanti	51
Favorevoli	39
Contrari	12

(*L'Assemblea approva*)

Hanno preso parte alla votazione: Adamo Domenico - Ardigzone - Ausiello - Barbera Luciano - Beneventano - Bevilacqua - Bianco - Bosco - Caltabiano - Castiglione - Castorina - Castrogiovanni - Colosi - Costa - Cristaldi - Cuffaro - Cusumano Geloso - D'Angelo - Dante - Di Martino - Faranda - Ferrara - Francò - Giovenco - Guarnaccia - La Loggia - Landolina - Lo Manto - Lo Presti - Luna - Marchese Arduino - Mare Gina - Marino - Milazzo - Monastero - Mondello - Montalbano - Montemagno - Nicastro - Omobono - Pantaleone - Papa D'Amico - Petrotta - Potenza - Restivo - Ricca - Romano Fedele - Sapienza - Stabile - Starrabba di Giardinelli - Taormina..

E' in congedo: Caligian.

Inversione dell'ordine del giorno.

PETROTTA, Assessore all'igiene ed alla sanità. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROTTA, Assessore all'igiene ed alla sanità. Onorevole signor Presidente, proponrei di discutere subito, data l'urgenza, il disegno di legge: « Modificazioni alla legge 5 luglio 1949, numero 23, sull'istituzione di unità ospedaliere nella Regione siciliana ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'inversione dell'ordine del giorno, proposta dall'onorevole Assessore all'igiene ed alla sanità.

(*E' approvata*)

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 5 luglio 1949, numero 23, sulla istituzione di unità ospedaliere circoscrizionali nella Regione siciliana » (425).

PRESIDENTE. In seguito alla deliberazione testè presa dall'Assemblea, si proceda alla discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 5 luglio 1949, numero 23, sull'istituzione di unità ospedaliere circoscrizionali nella Regione siciliana », di iniziativa degli onorevoli Luna e Ferrara. Poichè per tale disegno di legge l'Assemblea ha deliberato nella scorsa seduta che la Commissione riferisca oralmente, ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Ferrara.

FERRARA, relatore. Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, come avete potuto osservare, si tratta di una piccola modifica, che però incide nella sostanza della legge, da noi votata il 5 luglio 1949, sulle unità ospedaliere circoscrizionali della Sicilia. Secondo quella legge, e precisamente secondo l'articolo 8 di essa, « gli immobili e i mobili acquistati o costruiti con i fondi della Regione di cui al precedente articolo 7 e destinati all'impianto, all'ampliamento e all'attrezzatura degli ospedali, fanno parte del patrimonio della Regione ».

Forse, allora non si ravvisò l'opportunità di usare un'altra dizione più chiara, più netta, inequivocabile. Ed è avvenuto che l'Assessorato, dovendo provvedere all'attuazione della legge, si è imbattuto in una difficoltà di ordine giuridico sollevata dalla Corte dei conti, la quale ha osservato che, se noi interveniamo con i fondi della Regione per l'ampliamento e per il potenziamento delle unità ospedaliere circoscrizionali, apportiamo delle modifiche, diciamo così, in casa altrui, pur con i nostri fondi. Ed allora, poichè noi abbiamo stabilito che questi edifici e queste attrezzature restano di proprietà della Regione, sorge la questione giuridica se sia possibile intervenire d'autorità in casa altrui e se possiamo *a priori* stabilire che la proprietà delle opere costruite è della Regione.

In verità, pur non essendo un giurista, mi sono convinto facilmente della opportunità di un'altra dizione. Infatti, da quest'articolo 8 della legge 5 luglio conseguirebbe l'inderogabile necessità di una perizia di consistenza per stabilire i limiti di proprietà tra l'amministrazione di quell'ente morale locale, che beneficerebbe delle opere di miglioramento, di ampliamento e di attrezzatura, e la Regione, che costituirebbe tali opere.

Ora si tratta di decidere se sia opportuno applicare la legge così come l'abbiamo votata — e in questo caso dobbiamo assolutamente sottoporci all'obbligo della perizia di consistenza, il che implicherebbe delle lungaggini e delle remore all'esecuzione della legge e, quindi, alla realizzazione dell'obiettivo da essa perseguito — ovvero aggirare questo

ostacolo con una piccola modifica della legge stessa, cosa che l'Assemblea regionale, in virtù della sua autonomia, può fare facilmente, superando così tutti gli ostacoli e, soprattutto, evitando spese superflue, sia per la Regione che per gli enti locali. Le perizie di consistenza, infatti, dovrebbero essere pagate.

Onde ovviare a questo inconveniente rilevato dall'Assessore all'igiene ed alla sanità, il professore Luna ed io ci siamo fatti promotori di un emendamento all'articolo 8 della legge 5 luglio 1949. Tale articolo dovrebbe essere così modificato: « Gli immobili acquistati o costruiti coi fondi di cui al precedente articolo 7 e destinati all'impianto delle unità ospedaliere circoscrizionali di nuova creazione, di cui all'articolo 4, fanno parte del patrimonio della Regione. »

Nel caso previsto da questo comma, relativo a unità ospedaliere di nuova creazione, è evidente che l'immobile è di pertinenza patrimoniale della Regione.

Il secondo comma dovrebbe essere così formulato:

« Fanno parimenti parte del patrimonio della Regione i mobili acquistati con i detti fondi e destinati all'attrezzatura delle unità ospedaliere circoscrizionali. »

Questo è pure ovvio, poichè si tratta di attrezzature e c'è una norma di ordine generale che dice che tutti i mobili sono di pertinenza patrimoniale della Regione e sono concessi agli enti soltanto in uso.

L'ultimo comma è quello che determina la modifica sostanziale alla legge:

« Gli immobili acquistati o costruiti con gli stessi fondi di cui ai commi precedenti e destinati all'ampliamento e al potenziamento degli istituti ospedalieri esistenti, dichiarati unità ospedaliere circoscrizionali, passano in proprietà di detti istituti. »

In altri termini, tutte quelle opere di ampliamento e di modificazioni, che sono fatte su un edificio preesistente e di una certa entità e consistenza, vanno a beneficio dell'Istituto che ne è proprietario. Del resto, si tratta di opere che sono già destinate a una determinata località e per il beneficio della popolazione di essa; quindi, la Regione, in questo caso, fa l'interesse generale.

Pertanto, io ritengo che, con questa modifica, potremo sollevare l'Assessorato da una preoccupazione, contribuendo così alla sollecita realizzazione delle finalità della nostra

legge sugli ospedali. Ritengo che la cosa sia chiara; comunque i proponenti sono a disposizione dell'Assemblea per eventuali ulteriori chiarimenti.

Concludo, pregando gli onorevoli colleghi di approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede la parola, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene ed alla sanità.

PETROTTA, Assessore all'igiene ed alla sanità. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge presentato dall'onorevole Luna supera un grave ostacolo in cui ci siamo imbattuti nell'applicazione della legge sulle unità ospedaliere circoscrizionali. Dopo che noi eravamo arrivati alla fine del lavoro, dopo che erano stati esaminati i singoli progetti ed eravamo passati per la trafia degli organi di controllo, la Corte dei conti, prima di registrare il nostro decreto per l'erogazione di 400 milioni per progetti approvati con tutti i crismi dell'ufficialità, ha fatto questa logica osservazione: « Mentre nulla vi è da osservare per quanto riguarda le nuove costruzioni » — così dice la lettera che mi è stata comunicata — « è necessario, invece, che lo Assessore di intesa con l'Assessorato alle finanze, promuova i provvedimenti necessari per stabilire i limiti e l'entità della proprietà della Regione rispetto a quella degli enti locali che beneficiano della legge. »

E, quindi, io, da oggi in poi, assieme allo Assessore alle finanze, dovrei affrontare un lavoro poderoso — che, sotto tanti aspetti, ritengo anche quasi impossibile —, per definire, in uno stesso stabile, quello che dovrebbe restare patrimonio dell'Ente locale e quello che dovrebbe essere patrimonio della Regione.

Inoltre la proposta che viene fatta con questo disegno di legge non rappresenta una novità, perchè fino ad oggi il nostro Assessorato non ha fatto altro che dare contributi agli ospedali di tutta la Sicilia per opere di ampliamento, e mai abbiamo ritenuto che esse dovessero divenire proprietà della Regione.

Per queste ragioni, penso che il disegno di legge debba essere accolto favorevolmente dall'Assemblea, in modo che noi, superate queste difficoltà che sono state rilevate dalla Corte dei conti, possiamo sollecitamente dare inizio alle opere che attendono di essere realizzate.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale e metto ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

(E' approvato)

Do lettura dei singoli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

« All'art. 8 della legge 5 luglio 1949, n. 23 è sostituito il seguente:

« Art. 8. — Gli immobili acquistati o costruiti con i fondi di cui al precedente art. 7, e destinati all'impianto delle unità ospedaliere circoscrizionali di nuova creazione, di cui all'art. 4, fanno parte del patrimonio della Regione.

Fanno parimenti parte del patrimonio della Regione i mobili acquistati con i detti fondi e destinati all'attrezzatura delle unità ospedaliere circoscrizionali.

Gli immobili acquistati o costruiti con gli stessi fondi di cui ai commi precedenti e destinati all'ampliamento, potenziamento degli istituti ospedalieri esistenti, dichiarati unità ospedaliere circoscrizionali, passano in proprietà di detti istituti. »

Per quanto riguarda i mobili, desidererei che fosse meglio precisato il criterio per distinguere quali siano di proprietà della Regione e quali no.

PETROTTA, Assessore all'igiene ed alla sanità. Vorrei chiarire, in merito al punto sottolineato dal Presidente, qual'è la prassi che in atto si segue. La Regione acquista, per esempio, apparecchi radiologici e li cede in uso; qualunque ente ospedaliero, che ne abbia uno in uso, deve provvedere alla sua manutenzione, ed esso diventa ormai cosa di pertinenza di questo ente. Però l'Assessorato deve fare una registrazione in appositi inventari, in cui è catalogato tutto questo patrimonio della Regione, per il quale gli enti che lo hanno in uso sono tenuti a rispondere relativamente alla sua manutenzione e alla sua buona conservazione. Quindi, si tratta di una misura precauzionale.

PRESIDENTE. Non è meglio specificare, dicendo: « siano o non siano di nuova creazione »? Ciò, per evitare che la legge si possa riferire soltanto a quelle unità di cui si è parlato nel precedente comma.

PETROTTA, Assessore all'igiene ed alla sanità. Credo che convenga specificare, dicendo: « Le unità ospedaliere di nuova creazione o preesistenti ». »

FERRARA, relatore. Secondo me, non occorre, perchè l'attrezzatura appartiene alla Regione, in quanto essa vi provvede.

PRESIDENTE. Ma, siccome nel primo comma si parla di unità circoscrizionali di nuova creazione, bisogna specificare, per evitare che sorgano confusioni.

FERRARA, relatore. Ritengo che, quando abbiamo detto « fanno parte del patrimonio della Regione i mobili destinati all'attrezzatura », abbiamo già espresso adeguatamente il nostro pensiero.

PRESIDENTE. Non vorrei che la Corte dei conti facesse nuove obiezioni.

FERRARA, relatore. Non credo che possano sorgere nuove obiezioni. Comunque, si può aggiungere: « siano o no di nuova creazione ».

FRANCO, Assessore ai lavori pubblici. E' meglio non fare confusioni. Man mano che le vecchie attrezzature andranno fuori uso, siano esse di proprietà dell'ente o della Regione, dovranno essere considerate di proprietà della Regione.

FERRARA, relatore. Per non complicare ulteriormente la discussione, la Commissione accetta questa aggiunta: « siano o non di nuova creazione ».

PRESIDENTE. Metto ai voti il seguente emendamento da me proposto ed accettato dal Governo e dalla Commissione:

aggiungere, alla fine del secondo comma, le parole: « siano o non di nuova creazione ».

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 1, con la modifica di cui all'emendamento testè approvato.

(E' approvato)

Art. 2.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. »

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. »

(*E' approvato*)

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione segreta del disegno di legge testè discusso, nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca, favorevole; pallina nera, contrario.

(*Segue la votazione*)

Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione segreta:

Votanti	47
Favorevoli	41
Contrari	6

(*L'Assemblea approva*)

Hanno preso parte alla votazione: Adamo Domenico - Ardizzone - Ausiello - Barbera Luciano - Beneventano - Bianco - Bosco - Cacciola - Caltabiano - Castiglione - Castorina - Castrogiovanni - Colosi - Costa - Cristaldi - Cuffaro - Cusumano Geloso - D'Angelo - Dante - D'Antoni - Di Martino - Drago - Faranda - Ferrara - Franco - Germanà - Giovenco - Guarnaccia - La Loggia - Lanza di Scalea - Lo Manto - Luna - Marchese Arduino - Mare Gina - Marino - Milazzo - Monastero - Mondello - Napoli - Nicastro - Ombono - Petrotta - Ricca - Romano Fedele - Russo - Sapienza - Starrabba di Giardinelli.

E' in congedo: Caligian.

Per la discussione urgente di un disegno di legge.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Desidererei che all'ordine del giorno della seduta di dopodomani venisse posto il

disegno di legge per il recepimento della legge numero 165 sulla utilizzazione dei fondi E.R.P. in agricoltura.

PRESIDENTE. Non si può mettere all'ordine del giorno questo disegno di legge, perché ancora non è stata presentata la relazione.

CASTORINA. Si può fare oralmente.

PRESIDENTE. Comunque, domani decideremo.

La seduta è rinviata a domani alle ore 8,30 con il seguente ordine del giorno:

1. — Comunicazioni.
2. — Dimissioni dell'onorevole deputato Montemagno Francesco da componente della 6^a Commissione legislativa permanente « Pubblica istruzione » ed eventuale sostituzione.
3. — Discussione dei seguenti disegni di legge:
 - a) « Proroga dei contratti agrari » (402);
 - b) « Disposizioni in materia di affittanze agrarie e riduzione dei canoni in natura » (403);
 - c) « Proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziale, partecipazione e di affitto dei fondi rustici, nonché delle concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate » (423);
 - d) « Riduzione degli estagli relativi alla locazione dei fondi rustici e della vendita di erbe per il pascolo per l'annata agraria 1949-50 » (424);
 - e) « Istituzione in Sicilia dell'Istituto regionale della vite e del vino » (236);
 - f) « Concessioni di contributi nelle spese per impianti di cantine sociali cooperative tra piccoli produttori e mezzadri della Sicilia » (283);
4. — Nomina di un deputato Questore.

La seduta è tolta alle ore 21.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo